

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 luglio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2017/813 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (17CE1479).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione (UE) 2017/814 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (17CE1480).....</u>	Pag. 88
<i>Publicato nel n. L 127 del 18 maggio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione, del 12 maggio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza aerea (17CE1481).....</u>	Pag. 91
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/816 della Commissione, del 12 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1482).....</u>	Pag. 159
<u>Decisione (UE) 2017/817 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo OMC relativo alla frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali (17CE1483).....</u>	Pag. 161
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/818 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (17CE1484).....</u>	Pag. 163
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 3331] (17CE1485).....</u>	Pag. 166



Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione, del 12 maggio 2017, relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen (17CE1486)..... Pag. 169


Publicati nel n. L 122 del 13 maggio 2017

Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (17CE1487)..... Pag. 174

Publicato nel n. L 130 del 19 maggio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2017/813 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2015

relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 38 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), il comitato di associazione UE-Cile («comitato di associazione») può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato.
- (2) Il 4 novembre 2014 il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine, istituito dall'articolo 81 dell'accordo, ha convenuto di raccomandare al comitato di associazione modifiche dell'appendice II dell'allegato III dell'accordo contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario («regole specifiche per prodotto»), al fine di allineare tale appendice con l'ultima versione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA).
- (3) L'SA è aggiornato ogni cinque anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2012. Poiché le regole specifiche per prodotto nell'accordo sono basate su una versione obsoleta dell'SA, vale a dire l'SA del 2002, esse dovrebbero essere aggiornate in base all'SA 2012.
- (4) Le regole specifiche per prodotto dovrebbero restare immutate per i prodotti riclassificati nell'SA 2012. Nei casi in cui i prodotti debbano essere spostati in un altro capitolo o in un'altra voce, è opportuno che le regole specifiche per prodotto siano spostate insieme a tali prodotti qualora le regole nel nuovo capitolo o nella nuova voce siano diverse da quelle previste nel capitolo o nella voce precedente.
- (5) Le regole specifiche per prodotto per una serie di prodotti del capitolo 72 dell'SA dovrebbero essere modificate al fine di rispecchiare gli sviluppi nel processo tecnologico di produzione dell'acciaio.
- (6) Considerato il numero di modifiche da apportare all'appendice II dell'allegato III, per motivi di chiarezza è opportuno che tale appendice sia sostituita integralmente.
- (7) È opportuno che la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione in relazione alla sostituzione dell'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce le regole specifiche per prodotto si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI



PROGETTO
DECISIONE N. ... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE
del
che sostituisce l'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III;

considerando quanto segue:

- (1) Alcune modifiche sono state introdotte il 1° gennaio 2007 e il 1° gennaio 2012 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»).
- (2) Dato che le modifiche del sistema armonizzato non erano destinate a modificare le norme di origine, esse non comportano una modifica sostanziale dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra parte («accordo»).
- (3) Al fine di rispecchiare tali modifiche nell'accordo, è necessario modificare l'appendice II dell'allegato III dell'accordo.
- (4) Considerato il numero di modifiche da apportare all'appendice II dell'allegato III, per motivi di chiarezza è opportuno che esso sia sostituito integralmente.
- (5) Si è ritenuto necessario modificare le norme di origine per una serie di prodotti del capitolo 72 del sistema armonizzato al fine di riflettere gli sviluppi nel processo tecnologico di produzione dell'acciaio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice II dell'allegato III dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui è stata eseguita l'ultima notifica con la quale le parti comunicano il completamento delle necessarie procedure giuridiche interne.

Fatto a...

Per il comitato di associazione UE-Cile

Il presidente

—

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.



ALLEGATO

«Appendice II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
0403	latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 11 06	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: — Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati — altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 14	Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: — Grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503: — Grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — Frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 1504	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — Frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 1506	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: — Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana — Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	—
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	—
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1 e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	—
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati</p> <p>— Maltosio o fruttosio chimicamente puri</p> <p>— Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari</p>	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	<p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	—
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	<p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	—




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— Estratti di malto</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	—
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>— contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> <p>— contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti e</p> <p>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti</p>	—
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> — Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	—
2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p> <ul style="list-style-type: none"> — Succhi di agrumi — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti gli agrumi utilizzati devono essere interamente ottenuti, — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	—
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta 	—




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: — Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Farina di senape e senape preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senape o senape preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti	—
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	—



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208 e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	—
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208 e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	—
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	—
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁽²⁾ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. la nota introduttiva 7.2.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, <i>cut-backs</i>)	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. la nota introduttiva 7.2.

⁽²⁾ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Anidride solforica	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario
	<p>— — Sangue umano</p> <p>— — Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici</p> <p>— — Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p> <p>— — Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p> <p>— — altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>— ottenuti a partire da ammiccina della voce 2941</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	—
ex 3006	<p>— Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo</p> <p>— Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:</p> <p>— di plastica</p> <p>— in tessuto</p> <p>— Dispositivi per stomia</p>	<p>L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>—</p>

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per conca di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un "gruppo" ⁽¹⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per "gruppo" si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.


⁽²⁾ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici — altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 e — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: — Eteri ed esteri di amidi o di fecole — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: — Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori — altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	“Gomme-esteri”	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame di legno)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi pepizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: — Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni anti-ossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali;</p> <p>— Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione</p> <p>— Alcoli grassi industriali</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3823



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — I seguenti prodotti di questa voce: — — Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — — Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — — Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 — — Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali — — Scambiatori di ioni — — Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — — Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — — Acidi solfonafenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — — Olio di flemma e olio di Dippel — — Miscele di sali aventi differenti anioni — — Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata di seguito:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3907	<p>— Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</p> <p>— Poliestere</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 3916 a 3921	<p>Semilavorati e lavori di plastica; escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:</p> <p>— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>— altri</p> <p>— — prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>— — altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	<p>— Lastre o pellicole ionomere</p> <p>— Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene</p>	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: — Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma — altri	Rigenerazione di pneumatici usati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	


⁽¹⁾ Sono considerati altamente trasparenti: i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — Tavole, croci e manufatti simili — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — Levigato o incollato con giunture di testa — Liste e modanature	Levigatura o incollatura con giunture di testa Fabbricazione di liste e modanature	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno — Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e suoi lavori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	—



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911.	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: — Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911.	—
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili oppure — materiali per la produzione della carta	—
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antiptiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — materiali per la produzione della carta	—
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — materiali per la produzione della carta	—

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — materiali per la produzione della carta	—

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 5309 a 5311	<p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da¹:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— filati di iuta,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in</p> <p>— fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— carta</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la produzione della carta</p>	—

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — materiali per la produzione della carta	—

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili, oppure — materiali per la produzione della carta	—
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina o — materiali chimici o paste tessili	—
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da ¹ : — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili oppure — materiali per la produzione della carta	—
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — materiali per la produzione della carta	—
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ¹ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, oppure — materiali per la produzione della carta	—

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	— di feltro all'ago	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
	— di altri feltri	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili 	
	— altri	<p>Fabbricazione a partire da ¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali o — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altre	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — Stoffe a maglia — Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati	—
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — Reticelle ad incandescenza, impregnate — altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>— Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>— Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— i seguenti materiali:</p> <p>— — filati di politetrafluoroetilene ⁽²⁾,</p> <p>— — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,</p> <p>— — filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,</p> <p>— — monofilato di politetrafluoroetilene²,</p> <p>— — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),</p> <p>— — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽²⁾,</p> <p>— — monofilamenti di copoliestere di un poliostere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,</p> <p>— — fibre naturali,</p> <p>— — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o</p> <p>— — materiali chimici o paste tessili</p>	<p>—</p>
		<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.


⁽²⁾ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ¹ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili	—
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili	—
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ² o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati grezzi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.


⁽²⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario
	— altri	Fabbricazione a partire da monofilati grezzi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: — ricamati — Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato — Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati — altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ Fabbricazione a partire da filati ¹ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾
ex Capitolo 63	Altri accessori di abbigliamento confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare; stracci; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — — ricamati — — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da monofilati grezzi ⁽²⁾ ⁽³⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da monofilati grezzi ²³	—
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili	—
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da ¹ ⁽²⁾ : — fibre naturali o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da monofilati grezzi ¹²	—
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁽³⁾ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	

⁽¹⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: — Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁾ — altro	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	


⁽¹⁾ SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati o — lana di vetro	—
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Produzione a partire da metalli preziosi greggi
ex7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotti di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7218	
7224 90	Semiproducti di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10	
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone; barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 7321	Apparecchi di cottura e scaldapiatti: — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: — Rame raffinato — Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
7801	Piombo greggio: — Piombo raffinato — altro	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: — Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415: — Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati, frigoriferi per uso domestico, mobili congelatori-conservatori, cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, altri mobili frigoriferi, altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo — Congelatori e gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
	<ul style="list-style-type: none"> — Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo — Altre parti di frigoriferi 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <p>— Rulli compressori</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8430	<p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8431	<p>Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
8439	<p>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 o 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466, eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8456 ed ex 8466	— taglieri a idrogetto; — parti ed accessori di taglieri a idrogetto	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8473	Macchine per ufficio (per esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche), loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche: — altri apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> — Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori — macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori — macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori <p>Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili</p> <ul style="list-style-type: none"> — strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori — forme, per formare ad iniezione o per compressione — macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8509	Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide; lucidatrici per pavimenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 — Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
	<ul style="list-style-type: none"> — dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37; — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; — schede di prossimità e “schede intelligenti” con due o più circuiti integrati elettronici — “schede intelligenti” con un circuito integrato elettronico 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	<ul style="list-style-type: none"> — Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; — telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali; 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <p>— Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica</p> <p>— Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p> <p>— altre</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
	<p>— Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V</p> <p>— connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche</p> <p>— — di plastica</p> <p>— — di ceramica</p> <p>— — di rame</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>—</p>
8537	<p>Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8541	<p>Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
8542	Circuiti integrati elettronici Circuiti integrati monolitici — multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo — — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	— Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo — Microassiemaggi elettronici — — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"): — con motore a pistone alternativo, di cilindrata: — — inferiore o uguale a 50 cm ³ — — superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracadute a motore ("rotochute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: — poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 9018 Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — Parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Orologeria; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le grante ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce del prodotto	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire da sbozzi	
9619	<p>Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia:</p> <p>— di plastica</p> <p>— di pasta di carta o di carta</p> <p>— di ovatta</p> <p>Slip e mutandine; indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés); indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907;</p> <p>— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <p>— altri</p> <p>Camiciole e camicie da giorno, slip e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza</p> <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, per bambini piccoli (bébés):</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili oppure — materiali per la produzione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati</p>	



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
	<p>— ricamati</p> <p>— altri</p> <p>Indumenti da donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, confezionati con tessuti delle voci 5903, 5906 o 5907</p> <p>Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

».

17CE1479



DECISIONE (UE) 2017/814 DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 2015

relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 38 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), il comitato di associazione UE-Cile («comitato di associazione») può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato.
- (2) Il 4 novembre 2014 il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine, istituito dall'articolo 81 dell'accordo, ha convenuto di raccomandare al comitato di associazione una modifica dell'articolo 12 concernente il trasporto diretto dell'allegato III dell'accordo.
- (3) Le merci dovrebbero essere spedite direttamente da una parte dell'accordo all'altra parte, ma possono anche passare attraverso un paese terzo con determinate restrizioni. Le condizioni per il trasporto attraverso un paese terzo dovrebbero essere chiarite in modo da consentire espressamente il frazionamento delle spedizioni, pur evitando un allentamento delle restrizioni esistenti.
- (4) La modifica dell'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo offrirà certezza giuridica agli importatori e agli esportatori e coerenza nell'interpretazione di tale articolo per le parti.
- (5) È opportuno che la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione in relazione alla sostituzione dell'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.



PROGETTO
DECISIONE N. ... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE
del
che sostituisce l'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») stabilisce che il trattamento preferenziale si applica unicamente alle merci che soddisfano i requisiti dell'allegato III trasportate direttamente dalla Repubblica del Cile («Cile») all'Unione europea.
- (2) Il Cile e l'Unione europea hanno concluso numerosi accordi commerciali dall'entrata in vigore dell'accordo, che hanno dato agli operatori economici la possibilità di adattare la loro strategia di esportazione al fine di ridurre i costi e rispondere meglio alla domanda del mercato.
- (3) Il Cile e l'Unione europea hanno convenuto di modificare l'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui è stata eseguita l'ultima notifica con la quale le parti comunicano il completamento delle necessarie procedure giuridiche interne.

Fatto a...

Per il comitato di associazione UE-Cile

Il presidente

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.



ALLEGATO

«Articolo 12

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra l'Unione europea e il Cile. Tuttavia il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraversando altri territori mediante trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette o sigilli, lo scarico, il ricarico, il frazionamento delle spedizioni o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tal caso dette autorità possono imporre all'importatore di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni: le prove sono presentate in qualsiasi forma appropriata, quali documenti contrattuali di trasporto, ad esempio polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o la numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.».

17CE1480



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/815 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2017****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza aerea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ⁽²⁾ ha dimostrato la necessità di apportare piccole modifiche alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni. Le modifiche proposte nei testi allegati non stabiliscono nuovi requisiti sostanziali ma agevolano l'applicazione pratica delle misure di sicurezza aerea dell'UE e sono basate sui contributi ricevuti dagli Stati membri e dalle parti interessate in materia di sicurezza aerea.
- (2) Si tratta della necessità di chiarire, armonizzare o semplificare talune misure specifiche in materia di sicurezza aerea al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
- (3) Le modifiche riguardano l'attuazione di un numero limitato di misure relative alla sicurezza aeroportuale, alla sicurezza degli aeromobili, al controllo (*screening*) di prodotti liquidi, aerosol e gel, ai bagagli da stiva, a merci e posta, alle provviste di bordo, alla selezione e formazione del personale e alle attrezzature di sicurezza.
- (4) In seguito all'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere vietata agli agenti regolamentati la designazione di ulteriori mittenti responsabili, come raccomandato nella lettera agli Stati 16/85 dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Prima di perdere il proprio status, al più tardi il 30 giugno 2021, i mittenti responsabili designati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero avere la possibilità di diventare agenti regolamentati o mittenti conosciuti.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1) il punto 1.0.3 è sostituito dal seguente:

«1.0.3. Fatti salvi i criteri di deroga di cui alla parte K dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 (*) della Commissione, l'autorità competente può autorizzare procedure speciali di sicurezza o esenzioni per la protezione e la sicurezza delle aree lato volo negli aeroporti nei giorni in cui non vi sia più di un aeromobile per volta da caricare o scaricare o sul quale imbarcare o sbarcare o all'interno della parte critica dell'area sterile o in un aeroporto che non rientra nel campo di applicazione del punto 1.1.3.

(*) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).»;

2) il punto 1.1.3.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.3.1. Negli aeroporti in cui più di 60 persone sono in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto che permette l'accesso alle aree sterili devono essere istituite le parti critiche.»;

3) al punto 1.2.6.2 il secondo comma è soppresso;

4) il punto 1.2.6.3 è sostituito dal seguente:

«1.2.6.3. Un lasciapassare elettronico per veicoli deve:

a) essere fissato sul veicolo in modo tale da impedire che venga trasferito; oppure

b) essere collegato all'utente del veicolo registrato tramite una banca dati sicura di registrazione dei veicoli.

I lasciapassare elettronici per veicoli non devono necessariamente indicare le aree alle quali il veicolo è autorizzato ad accedere né la data di scadenza, purché tale informazione possa essere letta elettronicamente e controllata prima di autorizzare l'accesso alle aree sterili. I lasciapassare elettronici per veicoli devono poter essere letti elettronicamente anche nelle aree sterili.»;

5) il punto 1.3.1.8 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.8. Gli animali impiegati per esigenze operative e accompagnati da una persona in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto valido devono essere sottoposti a controllo visivo prima che sia garantito loro l'accesso alle aree sterili.»;

6) è aggiunto il seguente punto 1.3.1.9:

«1.3.1.9. Lo screening delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;

7) il punto 1.6.4 è sostituito dal seguente:

«1.6.4. Il riconcilio deve essere effettuato prima che la persona sia autorizzata a trasportare l'articolo o gli articoli in questione nelle aree sterili e su richiesta di persone che svolgono sorveglianza o pattugliamento di cui al punto 1.5.1, lettera c).»;

8) il punto 3.0.6 è sostituito dal seguente:

«3.0.6. L'elenco degli articoli proibiti valido per le ispezioni di sicurezza dell'interno dell'aeromobile coincide con quello di cui all'appendice 1-A. I dispositivi esplosivi e incendiari assemblati devono essere considerati articoli proibiti nell'ambito delle ispezioni di sicurezza dell'esterno dell'aeromobile.»;

9) sono aggiunti i seguenti punti 3.0.7 e 3.0.8:

«3.0.7. Ai fini del presente capitolo, per «pannelli e sportelli di servizio dell'aeromobile» si intendono i punti di accesso all'aeromobile dall'esterno e i compartimenti dotati di maniglie esterne o di pannelli accessibili dall'esterno muniti di chiusura a scatto, regolarmente usati per fornire all'aeromobile servizi di assistenza a terra.

3.0.8. I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, del suddetto trattato.»;



- 10) il punto 4.1.3.1 è sostituito dal seguente:
- «4.1.3.1. Ai LAG trasportati da passeggeri può essere applicata un'esenzione dallo screening con sistemi LEDS all'ingresso nell'area sterile qualora:
- a) i LAG si trovino in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro, in cui il contenuto entri comodamente e che sia completamente chiuso;
 - b) i LAG siano stati sigillati in un apposito sacchetto STEB al momento dell'acquisto nell'area lato volo dell'aeroporto.»;
- 11) il punto 4.1.3.2 è sostituito dal seguente:
- «4.1.3.2. L'apposito sacchetto STEB di cui al punto 4.1.3.1, lettera b), deve:
- a) essere chiaramente identificabile come STEB dell'aeroporto in questione; nonché
 - b) mostrare all'interno la prova che l'acquisto è avvenuto nell'aeroporto in questione e nel corso delle tre ore precedenti; nonché
 - c) rispettare le disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;
- 12) il punto 4.1.3.3 è sostituito dal seguente:
- «4.1.3.3. L'autorità competente può stabilire categorie di LAG che, per ragioni oggettive, devono essere sottoposte a procedure speciali di screening o che possono essere esentate dallo screening. La Commissione deve essere informata in merito alle categorie stabilite.»;
- 13) è aggiunto il seguente punto 4.1.3.4:
- «4.1.3.4. Lo screening dei LAG è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;
- 14) il punto 5.4.3 è sostituito dal seguente:
- «5.4.3. Il vettore aereo deve provvedere affinché i passeggeri siano sempre informati in merito agli articoli proibiti elencati nell'appendice 5-B prima del completamento delle operazioni di registrazione (check-in).»;
- 15) al punto 6.2.1.5 il secondo comma è soppresso;
- 16) il punto 6.3.2.2 è sostituito dal seguente:
- «6.3.2.2. L'agente regolamentato o il vettore aereo deve chiedere alla persona che effettua una qualsiasi consegna di esibire la carta di identità, il passaporto, la patente di guida o altro documento corredato di fotografia del titolare e rilasciato dall'autorità nazionale o riconosciuto dalla stessa. La carta di identità o altro documento è utilizzata per accertare l'identità della persona che consegna la spedizione.»;
- 17) il punto 6.3.2.4 è sostituito dal seguente:
- «6.3.2.4. Dopo aver effettuato i controlli di sicurezza di cui ai punti da 6.3.2.1 a 6.3.2.3 del presente allegato e al punto 6.3 dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, l'agente regolamentato deve provvedere alla protezione di merce e posta conformemente al punto 6.6.»;
- 18) il punto 6.3.2.6, lettera e), è sostituito dal seguente:
- «e) la ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:
- i) «KC», che significa ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor); oppure
 - ii) «AC», che significa ricevuto da un mittente responsabile (account consignor); oppure
 - iii) «RA», che significa selezionato da un agente regolamentato (regulated agent); oppure
 - iv) gli strumenti o le modalità di screening utilizzati, come segue:
 - ispezione manuale (PHS);
 - apparecchiature a raggi X (XRY);
 - sistemi EDS (EDS);
 - cani antiesplosivo (EDD);
 - dispositivi ETD (ETD);



- controllo visivo (VCK);
- dispositivi per la rilevazione dei metalli (CMD);
- qualsiasi altra modalità (AOM) in conformità al punto 6.2.1.6, specificando la modalità utilizzata; oppure

v) i motivi per applicare alla spedizione l'esenzione dallo screening;»;

19) al punto 6.4.1.2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) il richiedente deve inoltrare la domanda di approvazione all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trova il sito.

Il richiedente deve presentare all'autorità competente interessata un programma di sicurezza. Tale programma deve descrivere le modalità e le procedure che il mittente deve seguire per conformarsi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. Il programma deve inoltre descrivere in che modo il mittente vigila sul rispetto di tali modalità e procedure.

Al richiedente viene fornita la «Guida per i mittenti conosciuti» contenuta nell'appendice 6-B e la «Lista di controllo per la convalida dei mittenti conosciuti» contenuta nell'appendice 6-C;

b) l'autorità competente, o un validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, esamina il programma di sicurezza e procede successivamente a una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione.

Al fine di valutare se il richiedente soddisfa i suddetti requisiti, l'autorità competente, o il validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, si avvale della «Lista di controllo per la convalida dei mittenti conosciuti» di cui all'appendice 6-C. Tale lista di controllo contiene una dichiarazione di impegni che viene sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito.

Una volta completata la lista di controllo, le informazioni ivi contenute devono essere trattate come informazioni classificate.

La dichiarazione firmata è conservata dall'autorità competente interessata oppure dal validatore della sicurezza aerea UE, il quale la mette a disposizione dell'autorità competente interessata;»;

20) al punto 6.4.1.6 il secondo comma è soppresso;

21) i punti da 6.5.1 a 6.5.4 sono sostituiti dai seguenti:

«6.5.1. L'agente regolamentato deve mantenere una banca dati di tutti i mittenti responsabili che ha designato fino al 1° giugno 2017 contenente le seguenti informazioni:

- i dati relativi alla società, compreso l'indirizzo sociale bona fide; nonché
- la natura dell'attività svolta; nonché
- i recapiti, compresi quelli dei responsabili della sicurezza; nonché
- il numero di partita IVA o il numero di iscrizione nel registro delle imprese; nonché
- la «Dichiarazione di impegni — mittente responsabile» firmata di cui all'appendice 6-D.

Laddove il mittente responsabile sia titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, punto 1), lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il numero di certificato AEO deve essere mantenuto nella banca dati di cui al primo comma.

La banca dati deve essere a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi.

6.5.2. Qualora per un periodo di due anni non vi sia alcuna attività relativa al trasporto aereo di merce o posta per conto del mittente responsabile, lo status di mittente responsabile decade.

6.5.3. Se l'autorità competente o l'agente regolamentato ritiene che il mittente responsabile non osservi più le istruzioni contenute nell'appendice 6-D, l'agente regolamentato deve immediatamente revocare lo status di mittente responsabile. Lo status di ogni mittente responsabile designato da un agente regolamentato decade il 30 giugno 2021.

6.5.4. Se, per una qualsiasi ragione, i controlli di sicurezza specificati nelle «Istruzioni sulla sicurezza aerea per mittenti responsabili» non sono stati effettuati su una spedizione o se la spedizione non è stata originata sotto la specifica responsabilità del mittente responsabile, quest'ultimo deve segnalare chiaramente questa circostanza all'agente regolamentato in modo che possa essere applicato il punto 6.3.2.3.»;



22) i punti 6.5.5 e 6.5.6 sono soppressi;

23) al punto 6.6.2 il titolo è sostituito dal seguente:

«Protezione di merci e posta durante le operazioni di handling, stoccaggio e carico su un aeromobile»;

24) il punto 6.6.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.6.2.2. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in parti diverse da una parte critica di un'area sterile devono essere protette da interferenze non autorizzate fino alla loro consegna a un altro agente regolamentato o vettore aereo. Le spedizioni devono essere collocate nelle parti con accesso controllato dei locali dell'agente regolamentato oppure, se si trovano al di fuori di tali parti, sono considerate protette da interferenze non autorizzate se:

- a) sono fisicamente protette in modo da evitare l'introduzione di articoli proibiti; oppure
- b) non sono lasciate incustodite e l'accesso viene limitato alle persone incaricate della protezione e del carico delle merci e della posta nell'aeromobile.»;

25) i punti 6.8.2.3 e 6.8.2.4 sono sostituiti dai seguenti:

«6.8.2.3. L'autorità competente può accettare la relazione di convalida della sicurezza aerea UE di un soggetto di un paese terzo o di un altro ACC3, ai fini della designazione ACC3, nei casi in cui tale soggetto o tale ACC3 svolga tutte le operazioni concernenti le merci, compreso il caricamento nella stiva dell'aeromobile, a nome dell'ACC3 richiedente e la relazione di convalida della sicurezza aerea UE comprenda tutte queste attività.

6.8.2.4. La convalida ai fini della sicurezza aerea UE deve essere registrata in una relazione di convalida che includa quantomeno i seguenti elementi: la dichiarazione di impegni di cui all'appendice 6-H1, la lista di controllo di cui all'appendice 6-C3 e la dichiarazione del validatore della sicurezza aerea UE di cui all'appendice 11-A. Il validatore della sicurezza aerea UE deve trasmettere la relazione di convalida all'autorità competente e ne invia una copia al vettore aereo sottoposto a convalida.»;

26) il punto 6.8.2.5 è soppresso;

27) il punto 6.8.3.1 è sostituito dal seguente:


«6.8.3.1. L'ACC3 deve accertarsi che tutte le merci e la posta trasportate per il transito diretto e indiretto o lo scarico in un aeroporto dell'Unione siano sottoposte a screening, a meno che:

- a) un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3) abbia effettuato i controlli di sicurezza previsti sulla spedizione e questa sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell'esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino al caricamento a bordo; oppure
- b) un mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (KC3) abbia effettuato i controlli di sicurezza previsti sulla spedizione e questa sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell'esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino al caricamento a bordo; oppure
- c) un mittente responsabile (AC3) sotto la responsabilità dell'ACC3 o di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3) abbia effettuato i controlli di sicurezza previsti sulla spedizione e questa sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell'esecuzione dei controlli di sicurezza fino al caricamento a bordo e non sia trasportata in un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri; oppure
- d) alla spedizione si applichi l'esenzione dallo screening in conformità al punto 6.1.1, lettera d), ed essa sia stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento in cui è divenuta identificabile come merce o posta aerea fino al caricamento a bordo.

L'opzione c) è valida fino al 30 giugno 2021.»;

28) i punti 6.8.3.4 e 6.8.3.5 sono sostituiti dai seguenti:

«6.8.3.4. L'ACC3, l'RA3 o il KC3 che consegna a un altro ACC3 o RA3 spedizioni sulle quali ha effettuato i controlli di sicurezza prescritti deve indicare nei documenti di accompagnamento il codice alfanumerico identificativo unico ricevuto dall'autorità competente preposta alla designazione.



6.8.3.5. L'ACC3 o RA3 che accetta una spedizione deve stabilire se il vettore aereo o il soggetto da cui riceve la spedizione sia un altro ACC3, RA3 o un KC3 come segue:

- a) verificando se nei documenti di accompagnamento è indicato il codice alfanumerico identificativo unico del soggetto che consegna la spedizione; nonché
- b) confermando che il vettore aereo o il soggetto che consegna la spedizione è indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica per l'aeroporto o il sito specificato, a seconda dei casi.

Se i documenti di accompagnamento non riportano alcuna indicazione del codice identificativo, o se il vettore aereo o il soggetto che consegna la spedizione non è indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica, si ritiene che non sia stato effettuato alcun controllo di sicurezza in precedenza e l'ACC3 o un altro RA3 con convalida ai fini della sicurezza aerea UE sottopone a screening la spedizione prima che sia caricata a bordo dell'aeromobile.»;

29) sono aggiunti i seguenti punti 6.8.3.6 e 6.8.3.7:

«6.8.3.6. Dopo aver effettuato i controlli di sicurezza di cui ai punti da 6.8.3.1 a 6.8.3.5, l'ACC3 o l'agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3) che agisce per suo conto deve provvedere affinché i documenti di accompagnamento, sotto forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo, indichino almeno:

- a) il codice alfanumerico identificativo unico dell'ACC3; nonché
- b) lo status di sicurezza della spedizione di cui al punto 6.3.2.6, lettera d), rilasciato da un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3); nonché
- c) il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo house o master, se del caso; nonché
- d) il contenuto della spedizione; nonché
- e) i motivi del rilascio dello status di sicurezza, compresi i mezzi o la modalità di screening utilizzati o i motivi per l'esenzione della spedizione dallo screening, utilizzando gli standard adottati nello schema di Dichiarazione di Sicurezza della Spedizione (CSD).

6.8.3.7. In assenza dell'agente regolamentato di un paese terzo di cui al punto 6.8.3.6, lettera b), la dichiarazione sullo status di sicurezza può essere rilasciata dall'ACC3 o da un vettore aereo proveniente da uno dei paesi terzi riportati nelle appendici 6-Fi o 6-Fii.»;

30) i punti 6.8.4 e 6.8.5 sono sostituiti dai seguenti:

«6.8.4. Designazione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti

6.8.4.1. I soggetti di paesi terzi che facciano parte, o intendano fare parte, della catena logistica di un vettore aereo avente lo status di ACC3, possono essere designati «agente regolamentato di paese terzo» (RA3) o «mittente conosciuto di paese terzo» (KC3).

6.8.4.2. Al fine di ottenere la designazione, i soggetti devono inviare la richiesta:

- a) all'autorità competente dello Stato membro responsabile della designazione ACC3 di un vettore aereo nell'aeroporto del paese terzo in cui il richiedente tratta merci con destinazione UE; oppure
- b) qualora non esista un vettore aereo designato ACC3 in tale paese, all'autorità competente dello Stato membro responsabile dell'approvazione del validatore della sicurezza aerea UE che effettua o ha effettuato la convalida.

L'autorità competente destinataria della richiesta avvia il processo di designazione o ne concorda la delega con l'autorità competente di un altro Stato membro, tenendo conto dei rapporti di cooperazione nell'ambito della politica o dell'aviazione, o entrambi.

6.8.4.3. Prima della designazione deve essere confermata l'ammissibilità a ottenere lo status di RA3 o KC3 conformemente al punto 6.8.4.1.




- 6.8.4.4. La designazione RA3 o KC3 di un soggetto in funzione delle sue operazioni merci e posta («pertinenti operazioni merci») deve essere basata sui seguenti aspetti:
- la nomina di una persona avente la responsabilità generale per conto del soggetto ai fini dell'attuazione delle disposizioni di sicurezza per merci o posta in relazione alle pertinenti operazioni merci; nonché
 - una relazione di convalida della sicurezza aerea UE, che confermi l'attuazione delle misure di sicurezza.
- 6.8.4.5. L'autorità competente assegna al RA3 o KC3 designato un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard che identifica il soggetto e il paese terzo per il quale è stato designato per attuare le disposizioni di sicurezza per merci e posta destinate all'Unione.
- 6.8.4.6. La designazione è valida a partire dalla data in cui l'autorità competente ha inserito i dati del soggetto nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica per un periodo massimo di tre anni.
- 6.8.4.7. Un soggetto incluso come RA3 o KC3 nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica è riconosciuto in tutti gli Stati membri per le operazioni di trasporto di merci o posta dall'aeroporto di un paese terzo verso l'Unione effettuate da un ACC3.
- 6.8.4.8. Le designazioni RA3 e KC3 rilasciate prima del 1° giugno 2017 scadono dopo cinque anni dal loro rilascio e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2020.
- 6.8.4.9. Su richiesta dell'autorità competente incaricata della loro approvazione, i validatori della sicurezza aerea UE devono mettere a disposizione i dettagli contenuti nella parte 1 della lista di controllo di cui all'appendice 6-C2 o 6-C4, a seconda dei casi, per ciascun soggetto designato, al fine di redigere un elenco consolidato dei soggetti designati dai validatori della sicurezza aerea UE.

6.8.5. Convalida degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti

- 6.8.5.1. Al fine di essere designati quali agenti regolamentati o mittenti conosciuti con convalida ai fini della sicurezza aerea UE, i soggetti di paesi terzi devono ottenere la convalida secondo una delle seguenti due opzioni:
- il programma di sicurezza dell'ACC3 deve contenere informazioni dettagliate sui controlli di sicurezza realizzati per suo conto da soggetti di paesi terzi dai quali accetta direttamente merci o posta per il trasporto nell'Unione. La convalida ai fini della sicurezza aerea UE dell'ACC3 deve convalidare i controlli di sicurezza effettuati da tali soggetti; oppure
 - i soggetti di paesi terzi devono sottoporre le pertinenti attività di handling di merci alla convalida ai fini della sicurezza aerea UE a intervalli non superiori a tre anni. La convalida ai fini della sicurezza aerea UE consiste in:
 - un'ispezione del programma di sicurezza del soggetto che ne comprovi la pertinenza e la completezza in relazione a tutte le operazioni svolte; nonché
 - una verifica in loco relativa all'attuazione delle misure di sicurezza aerea per quanto riguarda le operazioni merci interessate.

Per gli agenti regolamentati di paesi terzi la relazione di convalida consiste nella dichiarazione di impegni di cui all'appendice 6-H2 e nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C2, mentre per i mittenti conosciuti di paesi terzi nella dichiarazione di impegni di cui all'appendice 6-H3 e nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C4. La relazione di convalida deve comprendere anche la dichiarazione del validatore della sicurezza aerea UE di cui all'appendice 11-A.

- 6.8.5.2. Una volta completata la convalida ai fini della sicurezza aerea UE in conformità al punto 6.8.5.1, lettera b), il validatore della sicurezza aerea UE trasmette la relazione di convalida all'autorità competente e ne invia una copia al soggetto che ha ricevuto la convalida.
- 6.8.5.3. Un'attività di monitoraggio della conformità effettuata dall'autorità competente di uno Stato membro o dalla Commissione può essere considerata una convalida ai fini della sicurezza aerea UE a condizione che copra tutte le aree specificate nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C2 o 6-C4, a seconda dei casi.



6.8.5.4. L'ACC3 deve mantenere una banca dati per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto che è stato sottoposto a convalida ai fini della sicurezza aerea UE in conformità al punto 6.8.5.1 e dal quale accetta direttamente merci o posta per il trasporto nell'Unione, contenente quantomeno le informazioni riportate di seguito:

- a) i dati relativi alla società, compreso l'indirizzo sociale bona fide; nonché
- b) la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commerciali sensibili; nonché
- c) i recapiti, compresi quelli dei responsabili della sicurezza; nonché
- d) il numero di iscrizione della società nel registro delle imprese, se del caso; nonché
- e) se disponibile, la relazione di convalida; nonché
- f) il codice alfanumerico identificativo unico assegnato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Se del caso, la banca dati deve contenere le informazioni di cui sopra per ciascun mittente responsabile sotto la propria responsabilità, conformemente al punto 6.8.3.1, lettera c), dal quale l'ACC3 accetta direttamente merci o posta per il trasporto nell'Unione.

La banca dati deve essere a disposizione per le ispezioni dell'ACC3.

Altri soggetti con convalida ai fini della sicurezza aerea UE possono mantenere una tale banca dati.

6.8.5.5. Un soggetto che tratta merce o posta aerea e che gestisce una rete di diversi siti in paesi terzi può ottenere un'unica designazione come agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE per tutti i siti della rete, purché:

- a) le operazioni relative alla sicurezza aerea della rete, compresi i servizi di trasporto tra siti, siano coperte da un unico programma di sicurezza o da programmi di sicurezza standardizzati; nonché
- b) l'attuazione del programma o dei programmi di sicurezza sia soggetta ad un unico programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza aerea UE; nonché
- c) prima della designazione della rete come agente regolamentato della sicurezza aerea UE, i seguenti siti del soggetto siano stati sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE:
 - i) il sito o i siti dal quale le merci o la posta sono consegnate direttamente a un ACC3, e
 - ii) almeno due o, se più numerosi, il 20 % dei siti della rete, a partire dai quali le merci o la posta sono trasferite al sito o ai siti menzionati al punto i); e
 - iii) tutti i siti ubicati nei paesi terzi di cui all'appendice 6-I dell'allegato della decisione C(2015) 8005 della Commissione.

Per mantenere la designazione di agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE per tutti i siti della rete non ancora convalidati entro il 30 giugno 2018, nel corso di ogni anno successivo all'anno di designazione almeno altri due o, se più numerosi, il 20 % dei siti da cui le merci o la posta sono trasferite al sito o ai siti menzionati al punto i), devono essere sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE fino a quando tutti i siti saranno stati convalidati.

Un validatore della sicurezza aerea UE stabilisce la tabella di marcia nella quale è elencato l'ordine dei siti da convalidare ogni anno selezionati su base casuale. La tabella di marcia è stabilita in modo autonomo dal soggetto che gestisce la rete e non può essere modificata da tale soggetto. Essa costituisce parte integrante della relazione di convalida sulla base della quale la rete viene designata in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida UE.

Una volta sottoposto alla convalida ai fini della sicurezza aerea UE, un sito della rete viene considerato agente regolamentato di paese terzo in conformità al punto 6.8.4.2.



6.8.5.6. Qualora dalla convalida ai fini della sicurezza aerea UE di un sito della rete di cui al punto 6.8.5.5, lettera c), punto ii), emerga che il sito non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C2, le merci e la posta provenienti da tale sito devono essere sottoposte a screening in un sito designato quale agente regolamentato di paese terzo a norma del punto 6.8.4.2 fino a quando una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non confermi la conformità agli obiettivi della lista di controllo.

6.8.5.7. I punti da 6.8.5.5 a 6.8.5.6 hanno validità fino al 30 giugno 2018.»;

31) è aggiunto il seguente punto 6.8.6:

«6.8.6. **Non conformità e revoca della designazione di ACC3, RA3 e KC3**

6.8.6.1. *Non conformità*

1. Se la Commissione o un'autorità competente identifica una carenza grave legata a un'operazione di un ACC3, un RA3 o un KC3 che può avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza aerea dell'Unione, essa:
 - a) ne informa sollecitamente il vettore aereo o il soggetto interessato, chiedendo di formulare osservazioni e di adottare misure adeguate per porre rimedio alla carenza grave; nonché
 - b) ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Se l'ACC3, l'RA3 o il KC3 non pone rimedio alla carenza grave entro uno specifico periodo di tempo o se non risponde alla richiesta di cui al punto 6.8.6.1, lettera a), l'autorità o la Commissione:
 - a) sospende lo status di ACC3, RA3 o KC3 dell'operatore o del soggetto nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica; oppure
 - b) chiede all'autorità competente responsabile della designazione di sospendere lo status di ACC3, RA3 o KC3 dell'operatore o del soggetto nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Nella situazione di cui al primo comma l'autorità competente, o la Commissione, deve informare immediatamente gli altri Stati membri ed eventualmente la Commissione.

3. Un vettore aereo o un soggetto il cui status di ACC3, RA3 o KC3 sia stato sospeso in conformità al punto 6.8.6.1.2 non può essere reinserito o incluso nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica finché non abbia avuto luogo una nuova designazione ai fini della sicurezza aerea UE in conformità al punto 6.8.1 o 6.8.4.
4. Se un vettore aereo o un soggetto non detiene più lo status di ACC3, RA3 o KC3, le autorità competenti devono adottare le misure adeguate al fine di garantire che altri ACC3, RA3 o KC3 soggetti alla loro responsabilità e che operano nella catena logistica del vettore aereo o del soggetto che ha perso il proprio status mantengano la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.

6.8.6.2. *Revoca della designazione*

1. L'autorità competente che ha designato l'ACC3, l'RA3 o il KC3 è responsabile della cancellazione dei rispettivi dati dalla «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica»:
 - a) su richiesta o in accordo con il vettore aereo o il soggetto; oppure
 - b) se un ACC3, RA3 o KC3 non effettua le pertinenti operazioni merci e non risponde a una richiesta di osservazioni o ostacola in altro modo la valutazione dei rischi per l'aviazione.
2. Se un vettore aereo o un soggetto non detiene più lo status di ACC3, RA3 o KC3, le autorità competenti devono adottare le misure adeguate al fine di garantire che altri ACC3, RA3 o KC3 soggetti alla loro responsabilità e che operano nella catena logistica del vettore aereo o del soggetto che ha perso il proprio status mantengano la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.»;



32) le appendici 6-C2, 6-C3 e 6-C4 sono sostituite dalle seguenti:

«APPENDICE 6-C2

LISTA DI CONTROLLO DEGLI AGENTI REGOLAMENTATI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE

I soggetti di paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (*vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo*) presentando domanda di designazione come agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3). Per RA3 si intende un soggetto che tratta merci, situato in un paese terzo sottoposto a convalida e approvato in base a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE.

L'RA3 deve accertarsi che sulle spedizioni destinate all'Unione europea siano effettuati i controlli di sicurezza, compreso lo screening, se del caso, e che le spedizioni siano protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati tali controlli di sicurezza fino a che siano state caricate su un aeromobile o altrimenti consegnate a un ACC3 o a un altro RA3.

I requisiti essenziali per trasportare merce o posta aerea nell'Unione ⁽¹⁾ o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

La lista di controllo è lo strumento di cui si avvale il validatore della sicurezza aerea UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce o posta aerea con destinazione UE o SEE ⁽²⁾ dal soggetto che ha presentato domanda di designazione RA3 o sotto la sua responsabilità. La lista di controllo va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.5.1, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Nei casi indicati al punto 6.8.5.1, lettera a), di tale allegato, il validatore della sicurezza aerea UE deve servirsi della lista di controllo dell'ACC3.

La relazione di convalida deve essere trasmessa all'autorità competente responsabile della designazione e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in loco. La relazione di convalida deve comprendere almeno le seguenti parti integranti:

- la lista di controllo completa firmata dal validatore della sicurezza aerea UE e corredata, se del caso, delle osservazioni del soggetto sottoposto a convalida; nonché
- la dichiarazione di impegni [appendice 6-H2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal soggetto sottoposto a convalida; nonché
- una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] rispetto al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza aerea UE.

L'integrità della relazione di convalida deve essere comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza aerea UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida.

Il RA3 deve essere in grado di utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3 e, se del caso, con tutti gli altri RA3.

La relazione di convalida deve essere redatta in lingua inglese.

La parte 5 «Screening» e la parte 6 «Merci e posta ad alto rischio (HRCM)» devono essere valutate in base ai requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, le norme di base utilizzate sono gli Standard e le Pratiche Raccomandate (SARP) di cui all'annesso 17 della convenzione sull'aviazione civile internazionale e le linee guida contenute nel manuale per la sicurezza aerea ICAO (documento ICAO 8973 — riservato).

Istruzioni per la compilazione:

- Tutte le parti applicabili e pertinenti della lista di controllo devono essere compilate in conformità al modello commerciale e alle operazioni effettuate dal soggetto in corso di convalida. L'eventuale assenza di informazioni va motivata.

⁽¹⁾ Gli Stati membri dell'Unione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁽²⁾ Ai fini della presente lista di controllo per la convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce o posta aerea con destinazione UE o SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce o posta aerea verso l'Unione e verso l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.



- Al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza aerea UE deve stabilire se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte.

PARTE 1

Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore

1.1. Data/date della convalida

Indicare la data per esteso, per esempio dallo 01.10.2012 allo 02.10.2012

gg/mm/aaaa	
------------	--

1.2. Data della convalida precedente, se del caso

gg/mm/aaaa	
------------	--

Numero di registrazione RA3 precedente, se disponibile	
--	--

Certificato AEO, oppure status C-TPAT o altre certificazioni, se disponibili.	
---	--

1.3. Informazioni sul validatore della sicurezza aerea

Nome	
------	--

Società/organizzazione/autorità	
---------------------------------	--

Codice alfanumerico identificativo unico (UAI)	
--	--

Indirizzo e-mail	
------------------	--

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali	
---	--

1.4. Nome del soggetto

Nome	
------	--

Numero di registrazione della società (per esempio numero di iscrizione nel registro delle imprese, se del caso)	
--	--

Numero/unità/edificio	
-----------------------	--

Via	
-----	--

Città	
-------	--

Codice postale	
----------------	--

Stato federale (se del caso)	
------------------------------	--



Stato	
Indirizzo di casella postale, se del caso	

1.5. Indirizzo principale dell'organizzazione (se diverso dal sito da convalidare)

Numero/unità/edificio	
Via	
Città	
Codice postale	
Stato federale (se del caso)	
Stato	
Indirizzo di casella postale, se del caso	

1.6. Natura delle attività — è possibile più di un tipo di attività

<ul style="list-style-type: none"> a) solo merce aerea; b) trasporto aereo e altre modalità di trasporto; c) spedizioniere con locali per le merci; d) spedizioniere senza locali per le merci; e) agente di handling; f) altre attività. 	
---	--

1.7. Il richiedente:

a) riceve merci da un altro agente regolamentato di paese terzo;	
b) riceve merci da mittenti conosciuti di paesi terzi;	
c) riceve merci da mittenti responsabili di paesi terzi;	
d) riceve merci cui si applicano esenzioni;	
e) sottopone a screening le merci;	
f) tiene in deposito le merci;	
g) altro, specificare	



1.8. Numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito	
Numero	
1.9. Nome e titolo della persona responsabile della sicurezza della merce o posta aerea nel paese terzo	
Nome	
Denominazione della funzione	
Indirizzo e-mail	
Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali	

PARTE 2

Organizzazione e responsabilità dell'agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE

Obiettivo: tutta la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE deve essere sottoposta a controlli di sicurezza. La merce e la posta consegnate da un RA3 a un ACC3 o a un altro RA3 possono essere accettate come merce o posta sicura solo se l'RA3 effettua i suddetti controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti della presente lista di controllo che seguono.

L'RA3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano effettuati su tutta la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE, e che la merce o posta sicura sia protetta fino al trasferimento a un ACC3 o un altro RA3. I controlli di sicurezza consistono in una delle seguenti modalità:

- a) uno screening fisico di livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti;
- b) altri controlli di sicurezza, parte integrante di un processo di sicurezza della catena logistica, volti a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti ed effettuati da un altro RA3, KC3 o AC3 designato dall'RA3.

Riferimento: punto 6.8.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

2.1. Il soggetto ha istituito un programma di sicurezza?	
SÌ o NO	
Se NO, passare direttamente al punto 2.5.	
2.2. Programma di sicurezza del soggetto	
Data — indicare la data per esteso gg/mm/aaaa	
Versione	
Il programma di sicurezza è stato presentato all'autorità competente dello Stato del soggetto e/o da essa approvato? Se SÌ, descrivere la procedura.	



2.3. Il programma di sicurezza copre in maniera sufficiente gli elementi indicati nella lista di controllo (parti da 3 a 9)?

SÌ o NO	
Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni.	

2.4. il programma di sicurezza è affidabile, solido e completo?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	

2.5. Il soggetto ha messo a punto una procedura atta a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati alla merce e alla posta aerea prima del trasferimento a un ACC3 o un altro RA3?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere la procedura.	

2.6. Il soggetto dispone di un sistema di gestione (strumenti, istruzioni ecc.) che garantisca l'esecuzione dei controlli di sicurezza necessari?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere il sistema di gestione e indicare se è approvato, verificato o fornito dall'autorità competente o da altro soggetto.	
Se NO, illustrare in che modo il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati con le modalità previste.	

2.7. Conclusioni e osservazioni generali sull'affidabilità, l'attendibilità e la solidità della procedura

Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 3

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: per garantire l'applicazione dei controlli di sicurezza necessari, l'RA3 deve selezionare personale responsabile e competente per il lavoro nell'ambito della messa in sicurezza di merce o posta aerea. Il personale che ha accesso alla merce da trasportare per via aerea messa in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni ed essere adeguatamente addestrato a tale scopo.

Al fine di conseguire tale obiettivo l'RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (permanente, temporaneo, personale d'agenzia, autisti ecc.), che può accedere direttamente e senza scorta alla merce o posta aerea alle quali i controlli di sicurezza sono in corso di applicazione o sono stati applicati:

- sia stato sottoposto a controlli iniziali e periodici preliminari all'assunzione o a controlli dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali competenti per l'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida; nonché
- abbia completato una formazione iniziale e periodica sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali competenti per l'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida.



Nota:

- per «controllo dei precedenti personali» si intende un controllo dell'identità e dell'esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell'ambito della verifica dell'attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza e/o per poter accedere senza scorta a un'area sterile (definizione di cui all'annesso 17 dell'ICAO);
- un controllo preliminare all'assunzione deve stabilire l'identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni almeno durante gli ultimi cinque anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno negli ultimi cinque anni (definizione dell'Unione).

Riferimento: punto 6.8.3.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

3.1. È prevista una procedura atta a garantire che tutto il personale che può accedere direttamente e senza scorta alla merce o posta aerea messa in sicurezza sia soggetto a controllo preliminare all'assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ o NO

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo.

3.2. La procedura in oggetto comprende le seguenti verifiche?:

- controllo dei precedenti personali;
- controllo preliminare all'assunzione;
- controllo dei precedenti penali;
- colloqui;
- altro (specificare).

Illustrare le verifiche attuate, indicare quale soggetto le compie e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione.

3.3. Esiste una procedura atta a garantire che la persona responsabile dell'esecuzione e supervisione dei controlli di sicurezza in loco sia stata sottoposta a un controllo preliminare all'assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ o NO

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo.

3.4. La procedura in oggetto comprende le seguenti verifiche?:

- controllo dei precedenti personali;
- controllo preliminare all'assunzione;
- controllo dei precedenti penali;
- colloqui;
- altro (specificare).

Illustrare le verifiche attuate, indicare quale soggetto le compie e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione.



3.5. Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce o posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione sulla sicurezza prima di essere autorizzato ad accedere a tale merce o posta?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere i contenuti e la durata della formazione.

3.6. Il personale che accetta merce o posta aerea e che la sottopone a screening o ne garantisce la protezione riceve una formazione specifica per le mansioni che deve svolgere?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere i contenuti e la durata dei corsi di formazione.

3.7. Il personale di cui ai punti 3.5 e 3.6 riceve una formazione periodica?

SÌ o NO

Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica.

3.8. Conclusione: le misure relative alla selezione e alla formazione del personale garantiscono che tutto il personale che ha accesso alla merce o posta aerea messa in sicurezza sia stato adeguatamente selezionato e addestrato a un livello sufficiente tale da essere consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 4

Procedure di accettazione

Obiettivo: l'RA3 può ricevere merci o posta da un altro RA3, un KC3, un AC3 o da un mittente sconosciuto. L'RA3 deve disporre di procedure appropriate di accettazione di merci e posta per stabilire se una spedizione provenga da una catena logistica sicura e quali misure di sicurezza occorra applicarvi di conseguenza.

Quando accetta una spedizione, l'RA3 deve accertare lo status del soggetto dal quale riceve la spedizione, verificare se la documentazione accompagnatoria riporta il codice alfanumerico identificativo unico (UAI) del soggetto che consegna la spedizione e confermare che tale vettore aereo o soggetto che consegna la spedizione è indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica per l'aeroporto o il sito specificato, a seconda dei casi.

Se la documentazione accompagnatoria non riporta il codice UAI oppure se lo status del vettore aereo o del soggetto non è indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica, l'RA3 deve trattare la spedizione come proveniente da un'origine sconosciuta.

L'RA3 deve inoltre mantenere una banca dati contenente almeno le informazioni riportate di seguito, per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto sottoposto a convalida ai fini della sicurezza aerea UE in conformità al punto 6.8.5.1 e dal quale accetta direttamente merci o posta da consegnare a un ACC3 per il trasporto nell'Unione:

- a) i dati relativi alla società, compreso l'indirizzo sociale bona fide;
- b) la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commerciali sensibili;
- c) i recapiti, compresi quelli dei responsabili della sicurezza;



- d) il numero di iscrizione della società nel registro delle imprese, se del caso;
- e) se disponibile, la relazione di convalida;
- f) il codice alfanumerico identificativo unico assegnato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Riferimento: punti 6.8.3.1, 6.8.3.5 e 6.8.5.4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Nota: un RA3 può accettare merci da un AC3 come merci sicure solo se ha designato esso stesso tale mittente quale AC3, conformemente al punto 6.8.3.1, lettera c), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e risponde delle merci consegnate da tale mittente.

- 4.1. Quando accetta una spedizione, il soggetto si accerta se proviene da un altro RA3, da un KC3, da un AC3 o da un mittente sconosciuto?

SÌ o NO

Se SÌ, come?

- 4.2. Il soggetto verifica se la documentazione accompagnatoria di spedizioni ricevute da un altro ACC3, RA3 o KC3 riporta il codice UAI e si accerta che lo status dell'ACC3, dell'RA3 o del KC3 nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica sia attivo?

SÌ o NO

- 4.3. Il soggetto dispone di una procedura atta a garantire che, qualora la documentazione accompagnatoria non riporti il codice UAI o il soggetto da cui riceve la merce non sia indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica, la spedizione sia trattata come proveniente da un'origine sconosciuta?

SÌ o NO

- 4.4. Il soggetto designa mittenti come AC3?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere la procedura e le garanzie che il soggetto richiede al mittente.

- 4.5. Quando accetta una spedizione, il soggetto si accerta che la destinazione della stessa è un aeroporto UE o SEE?

SÌ o NO — precisare

- 4.6. Se SÌ, il soggetto sottopone tutta la merce o la posta aerea agli stessi controlli di sicurezza nel caso di un aeroporto UE o SEE?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere la procedura.

- 4.7. Quando accetta una spedizione, il soggetto verifica se va considerata come merci e posta ad alto rischio (HRCM) (cfr. definizione nella parte 6), comprese le spedizioni che sono consegnate con modi diversi dal trasporto aereo?

SÌ o NO

Se SÌ, come?

Descrivere la procedura.



4.8. Quando accetta una spedizione sicura, il soggetto sottoposto a convalida si accerta se è stata protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni?

SÌ o NO	
Se sì, descrivere con quali strumenti (per esempio usando sigilli, lucchetti, ispezioni)	

4.9. La persona che effettua la consegna è tenuta a presentare un documento ufficiale di identificazione corredato di fotografia?

SÌ o NO	
---------	--

4.10. Esiste una procedura per identificare le spedizioni che richiedono uno screening?

SÌ o NO	
Se SÌ, come?	

4.11. Conclusione: le procedure di accettazione sono sufficienti a stabilire se la merce o posta aerea destinata a un aeroporto UE o SEE proviene da una catena logistica sicura o se è necessario sottoporla a screening?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 5

Screening

Obiettivo: l'RA3 che accetta merci e posta che non provengono da una catena logistica sicura deve sottoporre tali spedizioni a uno screening adeguato prima di poterle consegnare a un ACC3 come merci sicure. L'RA3 deve disporre di procedure per garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE per il transito diretto e indiretto o lo scarico in un aeroporto dell'Unione sia sottoposta a screening mediante gli strumenti o le modalità previsti dalla legislazione dell'Unione a un livello sufficientemente elevato per garantire con ragionevole sicurezza che non contenga articoli proibiti.

Se lo screening della merce o della posta aerea è effettuato dall'autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l'RA3 deve dichiararlo specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato.

Riferimento: punto 6.8.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

5.1. Lo screening è effettuato da un soggetto per conto di un altro soggetto?

SÌ o NO	
Se SÌ, specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni: — società di screening privata; — società regolamentata a livello statale; — struttura o organismo di screening statale; — altro. Specificare la natura dell'accordo o contratto tra il soggetto sottoposto a convalida e il soggetto che applica lo screening per suo conto.	



5.2. Il soggetto può richiedere i controlli di sicurezza appropriati se lo screening è effettuato da uno dei soggetti sopra indicati?

SÌ o NO

Se NO, specificare.

5.3. Per mezzo di quali strumenti e istruzioni (supervisione, monitoraggio e controllo della qualità ecc.) il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati da tali fornitori di servizi nel modo richiesto?

5.4. Quali modalità sono utilizzate per lo screening della merce e della posta aerea?

Specificare, indicando in modo dettagliato i dispositivi utilizzati per lo screening della merce o posta aerea (fabbricante, tipo, versione del software, standard, numero di serie ecc.) per tutte le modalità impiegate.

5.5. I dispositivi o le modalità (per esempio cani antiesplosivo) in uso figurano nel più recente elenco di conformità dell'UE, della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) o dell'autorità USA per la sicurezza dei trasporti (TSA)?

SÌ o NO

Se SÌ, specificare.

Se NO, fornire informazioni sull'approvazione dei dispositivi e sulla relativa data, come pure indicazioni del fatto che sono conformi alle norme UE in materia.

5.6. I dispositivi sono utilizzati in conformità alle specifiche d'uso del fabbricante (CONOPS) e sono oggetto di prove (test) e manutenzione periodiche?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere la procedura.

5.7. Qualora impiegati, gli EDD sono soggetti a una formazione iniziale e periodica e a una procedura di approvazione e di controllo della qualità conforme a uno standard equivalente alle prescrizioni dell'UE o della TSA?


SÌ o NO

Se SÌ, descrivere l'intero processo e la relativa documentazione a supporto della valutazione.

5.8. Qualora siano impiegati EDD, la procedura di screening segue una metodologia di impiego equivalente agli standard UE o TSA?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere l'intero processo e la relativa documentazione a supporto della valutazione.



5.9. Nel corso dello screening viene presa in considerazione la natura della spedizione?	
SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere in che modo si garantisce che la metodologia di screening selezionata sia impiegata a un livello sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti.	
5.10. Esiste una procedura per la risoluzione dell'allarme generato dai dispositivi per lo screening? Per alcune apparecchiature (per esempio a raggi X) l'allarme è innescato dall'operatore stesso.	
SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere la procedura di risoluzione dell'allarme in modo da garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di articoli proibiti.	
Se NO, descrivere cosa succede alla spedizione.	
5.11. Esistono spedizioni esentate dallo screening di sicurezza?	
SÌ o NO	
5.12. Esistono esenzioni non conformi all'elenco dell'Unione?	
SÌ o NO	
Se SÌ, specificare.	
5.13. L'accesso alla zona di screening è controllato per garantire che solo il personale autorizzato e addestrato vi abbia accesso?	
SÌ o NO	
Se SÌ, fornire una descrizione.	
5.14. Esiste un regime consolidato di controllo e/o prova (test) della qualità?	
SÌ o NO	
Se SÌ, fornire una descrizione.	
5.15. Conclusione: la merce o posta aerea è sottoposta a screening mediante uno degli strumenti o delle metodologie di cui al punto 6.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 a un livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che non contenga articoli proibiti?	
SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	



PARTE 6

Merci e posta ad alto rischio

Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in transito indiretto, da siti identificati come ad alto rischio dall'Unione o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a screening sulla base di istruzioni specifiche. L'RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che le HRCM con destinazione UE o SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell'Unione.

L'ACC3 cui l'RA3 consegna merci o posta per il trasporto aereo è autorizzato a comunicare all'RA3 le informazioni più recenti e pertinenti relative all'individuazione della merce e posta ad alto rischio.

L'RA3 applica le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci o posta ad alto rischio da un vettore aereo o mediante altri modi di trasporto.

Riferimento: punto 6.7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Nota: le HRCM che hanno ricevuto l'autorizzazione al trasporto nell'UE o SEE ottengono lo status di sicurezza «SHR», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, in conformità ai requisiti per merci o posta ad alto rischio.

6.1. Il personale responsabile dei controlli di sicurezza è a conoscenza di quale merce e posta aerea vada trattata come merci e posta ad alto rischio (HRCM)?

SÌ o NO

Se Sì, fornire una descrizione.

6.2. Il soggetto dispone di procedure per l'individuazione di HRCM?

SÌ o NO

Se Sì, fornire una descrizione.

6.3. Le merci e posta ad alto rischio sono soggette a procedure di screening HRCM conformemente alla legislazione dell'Unione?

SÌ o NO

Se NO, indicare le procedure applicate.

6.4. Dopo lo screening il soggetto rilascia una dichiarazione sullo status di sicurezza SHR nella documentazione che accompagna la spedizione?

SÌ o NO

Se Sì, descrivere in che modo è rilasciato lo status di sicurezza e in quale documento.

6.5. Conclusione: la procedura adottata dal soggetto è pertinente e sufficiente per garantire che tutte le merci e la posta ad alto rischio (HRCM) siano state adeguatamente trattate prima del carico?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE



PARTE 7

Protezione di merce e posta aerea sicura

Obiettivo: l'RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE sia protetta da interferenze non autorizzate e/o manomissioni a partire dal punto in cui sono effettuati lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l'esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al caricamento a bordo o al trasferimento a un ACC3 o un altro RA3. Se la merce e la posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta in seguito, non può essere caricata o trasferita a un ACC3 o a un altro RA3 come merce o posta aerea sicura.

La protezione può essere garantita con modalità differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale addestrato ecc.) o tecnologico (CCTV, sistemi di allarme anti-intrusione ecc.).

La merce o posta aerea sicura con destinazione UE o SEE dovrebbe essere tenuta separata dalla merce o posta aerea che non lo è.

Riferimento: punto 6.8.3.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

7.1. La protezione della merce e della posta aerea messa in sicurezza è garantita per conto del soggetto sottoposto a convalida da un altro soggetto?


SÌ o NO	
Se SÌ, specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni: — società di screening privata; — società regolamentata a livello statale; — struttura o organismo di screening statale; — altro.	

7.2. Sono applicati controlli di sicurezza e misure di protezione per evitare manomissioni durante la procedura di screening?

SÌ o NO	
Se SÌ, fornire una descrizione. Specificare i tipi di protezione impiegati: — fisica (per esempio recinzione, barriera, edificio di costruzione solida), — umana (per esempio pattugliamenti ecc.), — tecnologica (per esempio CCTV, sistema di allarme), e illustrarne l'organizzazione.	

7.3. La merce o posta aerea messa in sicurezza è accessibile solo alle persone autorizzate?

SÌ o NO	
Se SÌ, fornire una descrizione. Precisare in che modo sono sottoposti a controllo tutti i punti d'accesso (comprese porte e finestre) alla merce o posta aerea identificabile come merce o posta aerea sicura.	



7.4. Sono adottate procedure per garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE, sulla quale sono già stati effettuati i controlli di sicurezza, sia protetta dalle interferenze non autorizzate dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico o del trasferimento a un ACC3 o a un altro RA3?

SÌ o NO	
Se SÌ, indicare in che modo è protetta (per esempio con mezzi fisici, umani, tecnologici). Precisare altresì se l'edificio è di costruzione solida e di che materiali consiste, se l'informazione è disponibile.	
Se NO, specificare le ragioni.	
7.5. Conclusione: la protezione delle spedizioni è sufficientemente solida da prevenire interferenze illecite?	
SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 8

Documentazione

Obiettivo: l'RA3 deve accertarsi che la documentazione che accompagna una spedizione sulla quale l'RA3 ha effettuato i controlli di sicurezza (screening, protezione ecc.) contenga almeno:

- a) il codice alfanumerico identificativo unico ricevuto dall'autorità competente preposta alla designazione; nonché
- b) il codice identificativo unico della spedizione, per esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master), ove applicabile; nonché
- c) il contenuto della spedizione; nonché
- d) lo status di sicurezza, indicato come segue:
 - «SPX», che significa che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure
 - «SCO», che significa che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure
 - «SHR», che significa che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all'alto rischio;

Se lo status di sicurezza è rilasciato dall'RA3, il soggetto deve indicare anche i motivi di tale rilascio, come i mezzi o la modalità di screening utilizzati o i motivi per esentare la spedizione dallo screening, utilizzando gli standard adottati nello schema di Dichiarazione di Sicurezza della Spedizione (CSD).

La documentazione che accompagna la spedizione può essere una lettera di trasporto aereo, una documentazione postale equivalente o una dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo.

Riferimento: punto 6.3.2.6, lettera d), punti 6.8.3.4, 6.8.3.5 e 6.8.3.6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

8.1. Il soggetto si assicura che sia stata prodotta la documentazione di accompagnamento appropriata e include le informazioni richieste al punto 6.3.2.6, lettera d), e ai punti 6.8.3.4, 6.8.3.5 e 6.8.3.6 dell'allegato del regolamento (UE) 2015/1998?

SÌ o NO	
Se NO, precisare.	



8.2. In particolare, il soggetto specifica lo status di sicurezza delle merci e le modalità con cui è stato ottenuto?

SÌ o NO

Se NO, precisare.

8.3. Conclusione: la procedura di documentazione è sufficiente per garantire che le merci o la posta siano consegnate con l'adeguata documentazione accompagnatoria che specifica il corretto status di sicurezza e tutte le informazioni necessarie?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 9

Trasporto

Obiettivo: la merce e posta aerea deve essere protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico o fino al trasferimento a un ACC3 o a un altro RA3, compresa la protezione durante il trasporto verso l'aeromobile o verso l'ACC3 o un altro RA3. Se la merce e la posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta durante il trasporto, non può essere caricata o trasferita a un ACC3 o a un altro RA3 come merce sicura.

Durante il trasporto verso l'aeromobile o l'ACC3 o un altro RA3, l'RA3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche laddove il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni sono trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o di un altro RA3.

Riferimento: punto 6.8.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

9.1. Come viene trasportata la merce o posta aerea fino all'ACC3 o all'altro RA3?

a) trasporto assicurato dal soggetto sottoposto a convalida?

SÌ o NO

b) trasporto assicurato da altro RA3 o ACC3?

SÌ o NO

c) da appaltatore del soggetto sottoposto a convalida?

SÌ o NO

9.2. L'imballaggio della merce o posta aerea è tale da evidenziare eventuali manomissioni?

SÌ o NO

Se SÌ, come?



9.3. Il veicolo è sigillato o chiuso a chiave prima del trasporto?	
SÌ o NO	
Se SÌ, come?	
9.4. Se sono utilizzati sigilli numerati, l'accesso ai sigilli è controllato e i numeri sono registrati?	
SÌ o NO	
Se SÌ, specificare le modalità	
9.5. Se del caso, il trasportatore in questione firma la relativa dichiarazione?	
SÌ o NO	
9.6. La persona che trasporta le merci è stata sottoposta a specifici controlli di sicurezza e a formazione di sensibilizzazione prima di essere autorizzata a trasportare merce o posta aerea sicura, o entrambe?	
SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere i tipi di controlli di sicurezza (controllo preliminare all'assunzione, controllo dei precedenti personali ecc.) e che tipo di formazione (formazione di sensibilizzazione alla sicurezza ecc.).	
9.7. Conclusione: le misure sono sufficienti a proteggere la merce o posta aerea da interferenze non autorizzate durante il trasporto?	
SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 10

Conformità

Obiettivo: dopo aver analizzato le parti da 1 a 9 della lista di controllo, il validatore della sicurezza aerea UE deve valutare se la verifica in loco conferma l'attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente lista di controllo per la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE.

Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza aerea UE conclude che il soggetto:

1. ha raggiunto la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. La relazione di convalida deve essere trasmessa all'autorità competente responsabile della designazione e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in loco;
2. non ha raggiunto la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. In tal caso il soggetto non è autorizzato a consegnare merce o posta aerea sicura con destinazione UE o SEE a un ACC3 o a un altro RA3. Al soggetto in questione viene trasmessa una copia della lista di controllo completa, con l'indicazione delle lacune constatate.



10.1. Conclusione generale: indicare il caso che più si avvicina alla situazione convalidata.

1 o 2

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

Osservazioni del soggetto

Nome del validatore:

Data:

Firma:



- la dichiarazione di impegni [appendice 6-H1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal soggetto sottoposto a convalida; nonché
- una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] rispetto al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza aerea UE.

L'integrità della relazione di convalida deve essere comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza aerea UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida deve essere redatta in lingua inglese.

La parte 3 «Programma di sicurezza del vettore aereo», la parte 6 «Banca dati», la parte 7 «Screening» e la parte 8 «Merci e posta ad alto rischio (HRCM)» sono valutate in base ai requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Per quanto riguarda le altre parti, le norme di base utilizzate sono gli Standard e le Pratiche Raccomandate (SARP) di cui all'allegato 17 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale e le linee guida contenute nel manuale per la sicurezza aerea ICAO (documento ICAO 8973 — riservato).

Istruzioni per la compilazione:

- Tutte le parti applicabili e pertinenti della lista di controllo devono essere compilate in conformità al modello commerciale e alle operazioni effettuate dal soggetto in corso di convalida. L'eventuale assenza di informazioni va motivata.
- Al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza aerea UE deve stabilire se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte.

PARTE 1

Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore

1.1. Data/date della convalida

Indicare la data per esteso, per esempio dallo 01.10.2012 allo 02.10.2012

gg/mm/aaaa	
------------	--

1.2. Data della convalida precedente e codice alfanumerico identificativo unico (UAI) dell'ACC3, se disponibile

gg/mm/aaaa	
------------	--

UAI	
-----	--

1.3. Informazioni sul validatore della sicurezza aerea

Nome	
------	--

Società/organizzazione/autorità	
---------------------------------	--

UAI	
-----	--

Indirizzo e-mail	
------------------	--


Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali	
---	--

1.4. Nome del vettore aereo sottoposto a convalida

Nome	
------	--



COA (certificato di operatore aereo) rilasciato in (nome dello Stato):	
codice IATA (Associazione internazionale del trasporto aereo) o codice ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) se il codice IATA non è disponibile. Specificare di quale codice si tratta.	
Stato responsabile della designazione del vettore aereo come ACC3	
1.5. Informazioni sull'ubicazione dell'aeroporto del paese terzo sottoposto a convalida o sulle infrastrutture per merci o posta ad esso collegate	
Nome	
Codice IATA o ICAO dell'aeroporto	
Stato	
1.6. Natura delle attività del vettore aereo — è possibile più di un tipo di attività	
a) vettore che effettua il trasporto di passeggeri e di merci/posta; b) vettore che effettua il solo trasporto di merci e posta; c) vettore che effettua il solo trasporto di merci; d) vettore che effettua il solo trasporto di posta; e) integratore; f) charter.	
1.7. Nome e titolo della persona responsabile della sicurezza della merce o posta aerea nel paese terzo	
Nome	
Denominazione della funzione	
Indirizzo e-mail	
Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali	
1.8. Indirizzo della sede principale del vettore aereo presso l'aeroporto visitato	
Numero/unità/edificio/aeroporto	
Via	
Città	
Codice postale	
Stato federale (se del caso)	
Stato	



1.9. Indirizzo della sede principale del vettore aereo, per esempio la sede principale

Numero/unità/edificio/aeroporto	
Via	
Città	
Codice postale	
Stato federale (se del caso)	
Stato	

PARTE 2

Organizzazione e responsabilità dell'ACC3 in aeroporto

Obiettivo: tutta la merce o la posta aerea con destinazione UE o SEE deve essere sottoposta a controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti della presente lista di controllo che seguono. L'ACC3 non deve accettare merce o posta per il trasporto mediante aeromobile con destinazione UE se l'effettuazione dello screening o degli altri controlli di sicurezza non è confermata da un agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE o da un mittente responsabile designato dallo stesso o da un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE, che se ne assumono la responsabilità, o se tali spedizioni non sono soggette a screening conformemente alla legislazione UE.

L'ACC3 deve disporre di una procedura per garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano effettuati su tutta la merce e la posta aerea con destinazione UE o SEE, a meno che questa non sia esentata dallo screening in virtù della legislazione dell'Unione e non sia protetta da allora fino al caricamento a bordo dell'aeromobile. I controlli di sicurezza consistono in:

- uno screening fisico di livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti, o
- altri controlli di sicurezza, parte integrante di un processo di sicurezza della catena logistica, volti a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti ed effettuati da un agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE o da un mittente responsabile designato dallo stesso o da un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE.

Riferimento: punto 6.8.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

2.1. Il vettore aereo ha messo a punto una procedura atta a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati alla merce o posta aerea prima che questa sia caricata su un aeromobile con destinazione UE o SEE?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere la procedura.	

2.2. I controlli di sicurezza sono effettuati dal vettore aereo o per suo conto da un soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo?

Se SÌ, specificare.	
Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo effettuano controlli di sicurezza sulla merce o posta aerea da trasportare da tale vettore aereo con destinazione UE o SEE?	



specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni: — società privata di handling; — società regolamentata a livello statale; — struttura o organismo di screening statale; — altro.	
2.3. Per mezzo di quali strumenti e istruzioni (per esempio supervisione, monitoraggio e controllo della qualità) il vettore aereo garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati dai suddetti fornitori di servizi nel modo richiesto?	
2.4. Il vettore aereo può richiedere i controlli di sicurezza appropriati se lo screening è effettuato da soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo, quali strutture statali?	
SÌ o NO	
Se NO, specificare.	
2.5. Per mezzo di quali strumenti e istruzioni (per esempio supervisione, monitoraggio e controllo della qualità) il vettore aereo garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati da tali fornitori di servizi nel modo richiesto?	
2.6. È stato attuato un programma degli agenti regolamentati o mittenti conosciuti per merce e posta aerea in conformità alle norme ICAO nello Stato in cui si trova l'aeroporto sottoposto a visita di convalida?	
Se SÌ, descrivere i contenuti del programma e le modalità con cui è stato attuato.	
2.7. Conclusioni e osservazioni generali sull'affidabilità, l'attendibilità e la solidità della procedura	
Osservazioni del vettore aereo	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 3

Programma di sicurezza del vettore aereo

Obiettivo: l'ACC3 deve accertarsi che il suo programma di sicurezza comprenda tutte le misure per la sicurezza aerea pertinenti e sufficienti per garantire la sicurezza del trasporto di merce o posta aerea nell'Unione.

Il programma di sicurezza e la pertinente documentazione del vettore aereo costituiscono la base dei controlli di sicurezza effettuati in conformità agli obiettivi della presente lista di controllo. Il vettore aereo può prendere in considerazione di trasmettere la propria documentazione al validatore della sicurezza aerea UE prima della visita in loco affinché quest'ultimo possa familiarizzarsi con i dettagli relativi ai siti da visitare.

Riferimento: punto 6.8.2.1 dell'allegato e appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Nota: i punti che seguono, elencati nell'appendice 6-G di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, devono essere trattati in modo adeguato:

- la descrizione delle misure adottate per la merce e la posta aerea;
- le procedure di accettazione;
- lo schema e i criteri per agenti regolamentati;



- d) lo schema e i criteri per mittenti conosciuti;
- e) lo schema e i criteri per mittenti responsabili;
- f) gli standard per lo screening;
- g) i siti per lo screening;
- h) i dettagli relativi ai dispositivi per lo screening;
- i) i dettagli relativi all'operatore o al fornitore di servizi;
- j) l'elenco di esenzioni dallo screening di sicurezza;
- k) il trattamento destinato alle merci e alla posta ad alto rischio.

3.1. Programma di sicurezza del vettore aereo

Data — indicare la data per esteso gg/mm/aaaa	
Versione	
Il programma è stato precedentemente presentato a un'autorità competente UE o SEE? Se SÌ era per la designazione ACC3? Altri scopi?	

3.2. Il programma di sicurezza tratta in maniera sufficiente gli elementi dell'elenco che precede?

SÌ o NO	
Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni.	

3.3. Le misure per la sicurezza aerea descritte nel programma di sicurezza sono pertinenti e sufficienti per garantire l'invio sicuro di merce e posta aerea con destinazione UE o SEE in conformità alle norme previste?

SÌ o NO	
Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni.	

3.4. Conclusione: il programma di sicurezza è affidabile, solido e completo?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del vettore aereo	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 4

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: l'ACC3 deve selezionare personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza della merce e della posta aerea. Il personale che ha accesso alla merce messa in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente addestrato a tale scopo.

Al fine di conseguire tale obiettivo l'ACC3 deve disporre di una procedura atta a garantire che tutto il personale (permanente, temporaneo, personale d'agenzia, autisti ecc.) che può accedere direttamente e senza scorta alla merce o posta aerea alle quali i controlli di sicurezza sono in corso di applicazione o sono stati applicati:

- sia stato sottoposto a controlli iniziali e periodici preliminari all'assunzione o a controlli dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida, nonché
- abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida.



Riferimento: punto 6.8.3.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Nota:

- per «controllo dei precedenti personali» si intende un controllo dell'identità e dell'esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell'ambito della verifica dell'attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza o per poter accedere senza scorta a un'area sterile (definizione di cui all'annesso 17 dell'ICAO);
- il controllo preliminare all'assunzione deve stabilire l'identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni almeno durante gli ultimi cinque anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno negli ultimi cinque anni (definizione dell'Unione).

4.1. È prevista una procedura atta a garantire che tutto il personale che può accedere direttamente e senza scorta alla merce o posta aerea messa in sicurezza sia soggetto a controlli preliminari all'assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ o NO

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo.

4.2. La procedura in oggetto comprende:

- controllo dei precedenti personali;
- controllo preliminare all'assunzione;
- controllo dei precedenti penali;
- colloqui;
- altro (specificare).

Illustrare le verifiche attuate, indicare quale soggetto le compie e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione.

4.3. Esiste una procedura atta a garantire che la persona responsabile dell'esecuzione e supervisione dei controlli di sicurezza in loco sia stata sottoposta a un controllo preliminare all'assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ o NO

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo.

4.4. La procedura in oggetto comprende:

- controllo dei precedenti personali;
- controllo preliminare all'assunzione;
- controllo dei precedenti penali;
- colloqui;
- altro (specificare).

Illustrare le verifiche attuate, indicare quale soggetto le compie e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione.



4.5. Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce o posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione sulla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce o posta?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere i contenuti e la durata della formazione.

4.6. Il personale che prende in consegna la merce o posta aerea e la sottopone a screening e/o ne garantisce la protezione riceve una formazione specifica per le mansioni che deve svolgere?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere i contenuti e la durata dei corsi di formazione.

4.7. Il personale di cui ai punti 4.5 e 4.6 riceve una formazione periodica?

SÌ o NO

Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica.

4.8. Conclusione: le misure relative alla selezione e alla formazione del personale garantiscono che tutto il personale che ha accesso alla merce o posta aerea messa in sicurezza sia stato correttamente selezionato e abbia ricevuto una formazione di livello sufficiente per essere consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del vettore aereo

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 5


Procedure di accettazione

Obiettivo: l'ACC3 deve applicare una procedura atta ad accertare, e verificare all'accettazione, lo status di sicurezza di una spedizione in relazione ai controlli precedentemente effettuati.

La procedura deve comprendere i seguenti elementi:

- la conferma che il soggetto che consegna la spedizione sia indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica per l'aeroporto o il sito specificato;
- la verifica che il codice alfanumerico identificativo unico della banca dati dell'Unione relativo al soggetto che consegna la spedizione sia indicato nei documenti di accompagnamento;
- se la spedizione è effettuata da un mittente responsabile, la verifica che il soggetto sia incluso nella banca dati del vettore aereo.

Se i documenti di accompagnamento non riportano alcuna indicazione del codice identificativo, o se il vettore aereo o il soggetto che consegna la spedizione non è indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica, oppure se i mittenti responsabili del soggetto non sono indicati nella banca dati del vettore aereo, si ritiene che non sia stato effettuato alcun controllo di sicurezza in precedenza e l'ACC3 o un altro RA3 con convalida ai fini della sicurezza aerea UE sottopone a screening la spedizione prima che sia caricata a bordo dell'aeromobile;



- d) la verifica che la spedizione sia consegnata da una persona nominata dall'agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE elencato nella sua banca dati o da un mittente responsabile di tale agente regolamentato oppure designata dal medesimo vettore aereo;
- e) la persona nominata deve corrispondere alla persona incaricata di consegnare la merce o la posta aerea al vettore aereo. La persona che consegna la spedizione al vettore aereo deve presentare una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altri documenti corredati di fotografia del titolare e che sono stati rilasciati o sono riconosciuti dall'autorità nazionale;
- f) se del caso, la verifica che la spedizione sia presentata corredata di tutte le informazioni di sicurezza richieste (lettera di trasporto aereo e informazioni sullo status di sicurezza in formato cartaceo o elettronico, descrizione della spedizione e relativo codice identificativo unico, motivo del rilascio dello status di sicurezza, mezzi o modalità di screening o motivi di esenzione dallo screening) corrispondenti alla spedizione della merce e della posta aerea oggetto della consegna;
- g) la verifica che la spedizione non presenta alcun segno di manomissione; nonché
- h) la verifica se la spedizione debba essere trattata come merci e posta ad alto rischio (HRCM).

Riferimento: punti 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 e 6.8.5.4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

5.1. Quando accetta direttamente una spedizione, il vettore aereo si accerta che provenga da un agente regolamentato, un mittente conosciuto o un mittente responsabile riconosciuto sulla base della legislazione dell'Unione in materia di merci da trasportare per via aerea ed elencato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica e nella banca dati del vettore aereo?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere la procedura.

5.2. Il vettore aereo verifica se la documentazione accompagnatoria riporta il codice UAI di spedizioni ricevute da un altro ACC3, RA3 o KC3 e si accerta che lo status dell'ACC3, dell'RA3 o KC3 nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica sia attivo?

SÌ o NO

5.3. Il soggetto dispone di una procedura atta a garantire che, qualora la documentazione accompagnatoria non riporti il codice UAI o il soggetto da cui riceve la merce non sia indicato come attivo nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica, la spedizione sia trattata come proveniente da un'origine sconosciuta?

SÌ o NO

5.4. Il vettore aereo designa il mittente quale AC3?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere la procedura e le garanzie che il vettore aereo richiede al mittente.

5.5. Quando accetta direttamente una spedizione, il vettore aereo verifica se la sua destinazione è un aeroporto UE o SEE?

SÌ o NO — precisare

5.6. Se SÌ, il vettore aereo sottopone tutte le merci o la posta agli stessi controlli di sicurezza quando la destinazione è un aeroporto UE o SEE?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere la procedura.



5.7. Quando accetta direttamente una spedizione, il vettore aereo verifica se va considerata «merci e posta ad alto rischio» (HRCM), anche per spedizioni effettuate con modalità diverse dal trasporto aereo?

SÌ o NO

Se SÌ, come?

Descrivere la procedura.

5.8. Quando accetta una spedizione messa in sicurezza, il vettore aereo verifica se è stata protetta da interferenze non autorizzate e/o manomissioni?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere (sigilli, serrature ecc.).

5.9. Se il vettore aereo accetta in questo sito merce o posta aerea in transito diretto (merce o posta che riparte con lo stesso aeromobile sul quale è arrivata), esso verifica se sulla base dei dati forniti sia necessario effettuare ulteriori controlli di sicurezza?

SÌ o NO

Se SÌ, in che modo procede all'accertamento?

Se NO, quali controlli sono effettuati per garantire la sicurezza delle merci e della posta con destinazione UE o SEE?

5.10. Se il vettore aereo accetta in questo sito merce o posta aerea in transito indiretto (merce o posta che parte con un aeromobile diverso da quello di arrivo), esso verifica se sulla base dei dati forniti sia necessario effettuare ulteriori controlli di sicurezza?

SÌ o NO

Se SÌ, in che modo procede all'accertamento?

Se NO, quali controlli sono effettuati per garantire la sicurezza delle merci e della posta con destinazione UE o SEE?

5.11. La persona che effettua la consegna della merce conosciuta messa in sicurezza al vettore aereo è tenuta a presentare un documento ufficiale di identificazione corredato di fotografia?

SÌ o NO

5.12. Conclusione: le procedure di accettazione sono sufficienti a stabilire se la merce o la posta aerea proviene da una catena logistica sicura o se è necessario sottoporla a screening?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del vettore aereo

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE



PARTE 6

Banca dati

Obiettivo: nei casi in cui un ACC3 non è obbligato ad eseguire uno screening al 100 % sulla merce o posta aerea con destinazione UE o SEE, deve accertarsi che la merce o la posta proviene da un soggetto convalidato ai fini della sicurezza aerea dell'Unione designato dall'autorità competente di uno Stato membro in qualità di agente regolamentato di paese terzo (RA3) o mittente conosciuto di paese terzo (KC3) o da un mittente responsabile (AC3) designato dallo stesso o da un agente regolamentato di paese terzo.

Al fine di monitorare il pertinente percorso di verifica della sicurezza, l'ACC3 deve verificare che lo status dell'RA3 e del KC3 nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica sia attivo e deve mantenere una banca dati contenente, per ciascun soggetto o persona da cui accetta direttamente merci o posta, le informazioni riportate di seguito:

- lo status del soggetto interessato (agente regolamentato o mittente conosciuto);
- i dati relativi alla società, compreso l'indirizzo sociale bona fide;
- la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commerciali sensibili;
- i recapiti, compresi quelli dei responsabili della sicurezza;
- Il codice alfanumerico identificativo unico assegnato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica, ovvero, qualora il soggetto sia un AC3, il numero di iscrizione della società nel registro delle imprese.

Quando riceve merce o posta aerea da un RA3 o un KC3, l'ACC3 deve verificare nella banca dati dell'Unione se il soggetto è indicato come attivo (nella banca dati del vettore aereo per gli AC3). Se lo status indicato per l'RA3 o KC3 non è attivo o se l'AC3 non è inserito nella banca dati, la merce o la posta aerea consegnate da tale soggetto deve essere sottoposta a screening prima di essere caricata.

Riferimento: punto 6.8.3.5, lettera a), e punto 6.8.5.4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

6.1. Quando accetta direttamente una spedizione, il vettore aereo si accerta che provenga da un agente regolamentato, un mittente conosciuto o un mittente responsabile riconosciuto sulla base della legislazione dell'Unione in materia di merci da trasportare per via aerea ed elencato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica e nella banca dati del vettore aereo?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere la procedura.	


6.2. Il vettore aereo mantiene una banca dati comprendente, se del caso, le informazioni di cui sopra, relativamente:

- ai soggetti designati come «agente regolamentato di paese terzo» (RA3),
- ai soggetti designati come «mittente conosciuto di paese terzo» (KC3),
- ai soggetti designati come «mittenti responsabili» da un RA3 o dal vettore aereo (AC3)?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere la banca dati.	
Se NO, spiegarne i motivi.	

6.3. Il personale che accetta merce o posta aerea dispone di un facile accesso alla banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica e alla banca dati del vettore aereo?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere la procedura.	



6.4. La banca dati è aggiornata periodicamente in modo da fornire dati affidabili al personale che accetta merce o posta aerea?

SÌ o NO	
Se NO, precisare.	

6.5. Conclusione: il vettore aereo mantiene una banca dati che garantisce la piena trasparenza quanto alle sue relazioni con i soggetti da cui riceve direttamente (dopo lo screening o il controllo di sicurezza) merci o posta per il trasporto con destinazione UE o SEE?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del vettore aereo	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 7

Screening

Obiettivo: quando l'ACC3 accetta merci e posta da un soggetto che non dispone della convalida ai fini della sicurezza aerea UE o la merce ricevuta non è stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza, l'ACC3 deve accertarsi che la merce o la posta aerea sia sottoposta a screening prima di essere caricata su un aeromobile. L'ACC3 deve disporre di una procedura atta a garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE per il transito diretto e indiretto o lo scarico in un aeroporto dell'Unione sia sottoposta a screening con gli strumenti o le modalità previsti dalla legislazione dell'Unione a un livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che essa non contenga articoli proibiti.

Se l'ACC3 non effettua in proprio lo screening della merce o della posta aerea, deve accertarsi che sia effettuato uno screening adeguato in conformità dei requisiti UE. Le procedure di screening devono comprendere, se del caso, il trattamento della merce e della posta in transito diretto e indiretto.

Se lo screening della merce o della posta aerea è effettuato dall'autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l'ACC3 che riceve tale merce o posta aerea dal soggetto di cui trattasi deve dichiararlo nel suo programma di sicurezza, specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato.

Riferimento: punti 6.8.3.1, 6.8.3.2 e 6.8.3.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

7.1. Lo screening è effettuato da un vettore aereo o per suo conto da un soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo?

<p>Se SÌ, fornire informazioni.</p> <p>Se del caso, fornire informazioni sui soggetti che figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome; — indirizzo specifico del sito; — eventuale presenza dello status AEO. 	
---	--



<p>Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo effettuano lo screening della merce o posta aerea da trasportare da tale vettore aereo con destinazione UE o SEE?</p> <p>Specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — società privata di handling; — società regolamentata a livello statale; — struttura o organismo di screening statale; — altro. 	
<p>7.2. Il soggetto può richiedere i controlli di sicurezza appropriati se lo screening è effettuato da uno dei soggetti sopra indicati?</p>	
<p>SÌ o NO</p>	
<p>Se NO, specificare.</p>	
<p>7.3. Per mezzo di quali strumenti e istruzioni (per esempio supervisione, monitoraggio e controllo della qualità) il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati da tali fornitori di servizi nel modo richiesto?</p>	
<p>7.4. Quali modalità sono utilizzate per lo screening della merce e della posta aerea?</p>	
<p>Specificare, indicando in modo dettagliato i dispositivi utilizzati per lo screening della merce o posta aerea (fabbricante, tipo, versione del software, standard, numero di serie ecc.) per tutte le modalità impiegate.</p>	
<p>7.5. I dispositivi o le modalità (per esempio cani antiesplosivo) in uso figurano nel più recente elenco di conformità dell'UE, della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) o dell'autorità USA per la sicurezza dei trasporti (TSA)?</p>	
<p>SÌ o NO</p>	
<p>Se SÌ, specificare.</p>	
<p>Se NO, fornire informazioni sull'approvazione dei dispositivi e sulla relativa data, come pure indicazioni del fatto che sono conformi alle norme UE in materia.</p>	
<p>7.6. I dispositivi sono utilizzati in conformità alle specifiche d'uso del fabbricante (CONOPS) e sono oggetto di prove (test) e manutenzione periodiche?</p>	
<p>SÌ o NO</p>	
<p>Se SÌ, descrivere la procedura.</p>	



7.7. Qualora impiegati, gli EDD sono soggetti a una formazione iniziale e periodica e a una procedura di approvazione e di controllo della qualità conforme a uno standard equivalente alle prescrizioni dell'UE o della TSA?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere l'intero processo e la relativa documentazione a supporto della valutazione.	

7.8. Qualora siano impiegati EDD, la procedura di screening segue una metodologia di impiego equivalente agli standard UE o TSA?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere l'intero processo e la relativa documentazione a supporto della valutazione.	

7.9. Nel corso dello screening viene presa in considerazione la natura della spedizione?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere in che modo si garantisce che la metodologia di screening selezionata sia impiegata a un livello sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti.	

7.10. Esiste una procedura per la risoluzione dell'allarme generato dai dispositivi per lo screening?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere la procedura di risoluzione dell'allarme in modo da garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di articoli proibiti.	
Se NO, descrivere cosa succede alla spedizione.	

7.11. Esistono spedizioni esentate dallo screening di sicurezza?

SÌ o NO	
---------	--

7.12. Esistono esenzioni non conformi all'elenco dell'Unione?

SÌ o NO	
Se SÌ, specificare.	

7.13. L'accesso alla zona di screening è controllato per garantire che sia riservato unicamente al personale autorizzato e addestrato?

SÌ o NO	
Se SÌ, fornire una descrizione.	



7.14. Esiste un regime consolidato di controllo e/o prova (test) della qualità?

SÌ o NO

Se SÌ, fornire una descrizione.

7.15. Conclusione: la merce o posta aerea è sottoposta a screening mediante uno degli strumenti o delle metodologie di cui al punto 6.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 a un livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che non contenga articoli proibiti?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del vettore aereo

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 8

Merci e posta ad alto rischio

Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in transito indiretto, da siti identificati dall'UE come ad alto rischio o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a screening sulla base di istruzioni specifiche. Le origini dell'alto rischio e le istruzioni per lo screening sono fornite dalle autorità competenti UE o SEE che hanno designato gli ACC3. L'ACC3 deve disporre di una procedura atta a garantire che le merci e la posta ad alto rischio (HRCM) con destinazione UE o SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell'Unione.

L'ACC3 deve rimanere in contatto con l'autorità competente responsabile per gli aeroporti UE o SEE verso i quali trasporta merci al fine di poter disporre delle informazioni più recenti relative all'individuazione della merce e posta ad alto rischio.

L'ACC3 deve applicare le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci e posta ad alto rischio da un altro vettore aereo o mediante altri modi di trasporto.

Riferimento: punti 6.7 e 6.8.3.6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Nota: le HRCM che hanno ricevuto l'autorizzazione al trasporto con destinazione UE o SEE devono ricevere lo status di sicurezza «SHR», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, in conformità ai requisiti per merci e posta ad alto rischio.

8.1. Il personale del vettore aereo responsabile dei controlli di sicurezza è a conoscenza di quale merce o posta aerea va trattata come merci e posta ad alto rischio (HRCM)?

SÌ o NO

Se SÌ, fornire una descrizione.

8.2. Il vettore aereo dispone di procedure per l'individuazione di merci e posta ad alto rischio (HRCM)?

SÌ o NO

Se SÌ, fornire una descrizione.



8.3. Le merci e la posta ad alto rischio sono soggette a procedure di screening HRCM conformemente alla legislazione UE?

SÌ o NO	
Se NO, indicare le procedure applicate.	

8.4. Dopo lo screening, il vettore aereo rilascia una dichiarazione sullo status di sicurezza SHR nella documentazione che accompagna la spedizione?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere in che modo è rilasciato lo status di sicurezza e in quale documento.	

8.5. Conclusione: la procedura adottata dal vettore aereo è pertinente e sufficiente per garantire che tutte le merci e posta ad alto rischio (HRCM) siano state adeguatamente trattate prima del carico?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del vettore aereo	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 9

Protezione

Obiettivo: l'ACC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce e la posta aerea con destinazione UE o SEE sia protetta dalle interferenze non autorizzate a partire dal punto in cui sono effettuati lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l'esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al caricamento a bordo.


La protezione può essere garantita con modalità differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale addestrato ecc.) o tecnologico (CCTV, sistemi di allarme anti-intrusione ecc.).

La merce o posta aerea sicura con destinazione UE o SEE dovrebbe essere tenuta separata dalla merce o posta aerea che non lo è.

Riferimento: punto 6.8.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

9.1. La protezione della merce e posta aerea messa in sicurezza è garantita dal vettore aereo o per suo conto da un soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo?

Se SÌ, specificare.	
Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo applicano misure di protezione della merce o posta aerea messa in sicurezza, da trasportare da tale vettore aereo con destinazione UE o SEE? specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni: — società privata di handling; — società regolamentata a livello statale; — struttura o organismo di screening statale; — altro.	



9.2. Sono applicati controlli di sicurezza e misure di protezione per evitare manomissioni durante la procedura di screening?

SÌ o NO

Se SÌ, fornire una descrizione.

9.3. Sono adottate procedure per garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE, sulla quale sono già stati effettuati i controlli di sicurezza, sia protetta da interferenze non autorizzate dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico?

SÌ o NO

Se SÌ, indicare in che modo è protetta.

Se NO, specificare le ragioni.

9.4. Conclusioni: la protezione delle spedizioni è sufficientemente solida da prevenire interferenze illecite?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del vettore aereo

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 10

Documentazione accompagnatoria


Obiettivo: l'ACC3 deve accertarsi che la documentazione che accompagna una spedizione sulla quale l'ACC3 ha effettuato i controlli di sicurezza (per esempio screening, protezione) contenga almeno:

- a) il codice alfanumerico identificativo unico ricevuto dall'autorità competente preposta; nonché
- b) il codice identificativo unico della spedizione, per esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master), ove applicabile; nonché
- c) il contenuto della spedizione; nonché
- d) lo status di sicurezza, indicato come segue:
 - «SPX», che significa che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure
 - «SCO», che significa che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure
 - «SHR», che significa che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all'alto rischio;

In assenza dell'agente regolamentato di un paese terzo, la dichiarazione sullo status di sicurezza può essere rilasciata dall'ACC3 o da un vettore aereo proveniente da uno dei paesi terzi esenti dal regime ACC3.

Se lo status di sicurezza è rilasciato dall'ACC3, il vettore aereo deve indicare anche i motivi di tale rilascio, come i mezzi o la modalità di screening utilizzati o i motivi per esentare la spedizione dallo screening, utilizzando gli standard adottati nello schema di Dichiarazione di Sicurezza della Spedizione (CSD).

Qualora lo status di sicurezza e i documenti di accompagnamento siano stati accertati da un RA3 a monte o da un altro ACC3, l'ACC3 deve verificare, nell'ambito del processo di accettazione, che le suddette informazioni siano contenute nella documentazione di accompagnamento.



La documentazione che accompagna la spedizione può essere una lettera di trasporto aereo, una documentazione postale equivalente o una dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo.

Riferimento: punto 6.3.2.6, lettera d), punti 6.8.3.4, 6.8.3.5, 6.8.3.6 e 6.8.3.7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

10.1. Il vettore aereo si assicura che la appropriata documentazione accompagnatoria sia definita e includa le informazioni richieste al punto 6.3.2.6, lettera d), e ai punti 6.8.3.4, 6.8.3.5 e 6.8.3.6 dell'allegato del regolamento (UE) 2015/1998?

SÌ o NO	
Se SÌ, descrivere il contenuto della documentazione.	
Se NO, spiegare perché e come le merci o la posta sono trattate come «sicure» dal vettore aereo se caricate su un aeromobile.	

10.2. La documentazione comprende il codice alfanumerico identificativo unico ACC3 del vettore?

SÌ o NO	
Se NO, spiegarne i motivi.	

10.3. La documentazione specifica lo status di sicurezza delle merci e le modalità con cui è stato ottenuto?

SÌ o NO	
Descrivere in che modo è specificato	

10.4. Conclusione: la procedura di documentazione è sufficiente per garantire che le merci o la posta siano consegnate con l'adeguata documentazione accompagnatoria che specifica il corretto status di sicurezza e tutte le informazioni necessarie?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del vettore aereo	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 11

Conformità

Obiettivo: dopo aver analizzato le dieci parti precedenti della lista di controllo, il validatore della sicurezza aerea UE deve valutare se la verifica in loco corrisponde al contenuto della parte del programma di sicurezza del vettore aereo che descrive le misure per la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE e se i controlli di sicurezza permettono di conseguire sufficientemente gli obiettivi elencati nella presente lista di controllo.

Le conclusioni possono comprendere uno dei seguenti quattro possibili casi principali:

- 1) il programma di sicurezza del vettore aereo è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e la verifica in loco conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo; oppure
- 2) il programma di sicurezza del vettore aereo è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ma la verifica in loco non conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo; oppure



- 3) il programma di sicurezza del vettore aereo non è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ma la verifica in loco conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo; oppure
- 4) il programma di sicurezza del vettore aereo non è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e la verifica in loco non conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo.

11.1. Conclusione generale: indicare il caso che più si avvicina alla situazione convalidata.

1, 2, 3 o 4	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	
Osservazioni del vettore aereo	

Nome del validatore:

Data:

Firma:



ALLEGATO

Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati

Comunicare il nome del soggetto, il nome e la posizione del referente e la data della visita o del colloquio.

Nome del soggetto	Nome del referente	Posizione del referente	Data della visita o del colloquio

APPENDICE 6-C4

LISTA DI CONTROLLO DEI MITTENTI CONOSCIUTI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE

I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (*vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo*) presentando domanda di designazione in quanto mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (KC3). Per KC3 si intende un soggetto che tratta merci situato in un paese terzo, sottoposto a convalida e approvato in base a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE.

Il KC3 deve accertarsi che sulle spedizioni destinate all'Unione ⁽¹⁾ siano effettuati i controlli di sicurezza e che esse siano protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati tali controlli di sicurezza fino al trasferimento a un ACC3 o a un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3).

I requisiti essenziali per trasportare merce o posta aerea nell'Unione (UE) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

La lista di controllo è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza aerea UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce o posta aerea con destinazione UE o SEE ⁽²⁾ dal soggetto che ha presentato domanda di designazione KC3 o sotto la sua responsabilità. La lista di controllo va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.5.1, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Nei casi indicati al punto 6.8.5.1, lettera a), di tale allegato, il validatore della sicurezza aerea UE deve servirsi della lista di controllo dell'ACC3.

La relazione di convalida deve essere trasmessa all'autorità competente responsabile della designazione e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in loco. La relazione di convalida deve comprendere almeno le seguenti parti integranti:

- la lista di controllo completa firmata dal validatore della sicurezza aerea UE e corredata, se del caso, delle osservazioni del soggetto sottoposto a convalida; nonché

⁽¹⁾ Gli Stati membri dell'Unione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁽²⁾ Ai fini della presente lista di controllo per la convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce o posta aerea con destinazione UE o SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce o posta aerea verso l'UE e verso l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.



- la dichiarazione di impegni [appendice 6-H3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal soggetto sottoposto a convalida; nonché
- una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] rispetto al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza aerea UE.

L'integrità della relazione di convalida deve essere comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza aerea UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida.

Il KC3 deve poter utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3 e gli RA3.

La relazione di convalida deve essere redatta in lingua inglese.

Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, le norme di base utilizzate sono gli Standard e le Pratiche Raccomandate (SARP) di cui all'annesso 17 della convenzione sull'aviazione civile internazionale e le linee guida contenute nel manuale per la sicurezza aerea ICAO (documento ICAO 8973 — riservato).

Istruzioni per la compilazione:

- 1) Tutte le parti applicabili e pertinenti della lista di controllo devono essere compilate in conformità al modello commerciale e alle operazioni effettuate dal soggetto in corso di convalida. L'eventuale assenza di informazioni va motivata.
- 2) Al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza aerea UE deve stabilire se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte.

PARTE 1

Organizzazione e responsabilità

1.1. Data/date della convalida

Indicare la data per esteso, per esempio dallo 1.10.2012 allo 2.10.2012

gg/mm/aaaa	
------------	--

1.2. Data della convalida precedente, se del caso.

gg/mm/aaaa	
------------	--

Numero di registrazione KC3 precedente, se disponibile.	
---	--

Certificato AEO, oppure status C-TPAT o altre certificazioni, se disponibili.	
---	--

1.3. Informazioni sul validatore della sicurezza aerea

Nome	
------	--

Società/organizzazione/autorità	
---------------------------------	--

Codice alfanumerico identificativo unico (UAI)	
--	--

Indirizzo e-mail	
------------------	--

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali	
---	--



1.4. Nome del soggetto

Nome	
Numero di registrazione della società (per esempio numero di iscrizione nel registro delle imprese, se del caso)	
Numero/unità/edificio	
Via	
Città	
Codice postale	
Stato federale (se del caso)	
Stato	
Indirizzo di casella postale, se del caso	

1.5. Indirizzo principale dell'organizzazione (se diverso dal sito da convalidare)


Numero/unità/edificio	
Via	
Città	
Codice postale	
Stato federale (se del caso)	
Stato	
Indirizzo di casella postale, se del caso	

1.6. Natura delle attività commerciali — Tipologia di merce trattata

Che tipo di attività commerciale/i o di merce è trattata nei locali del richiedente?	
--	--

1.7. Indicare se il richiedente è responsabile di una delle seguenti attività:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) produzione; b) imballaggio; c) stoccaggio; d) spedizione; e) altro, specificare | |
|--|--|



1.8. Numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito	
Numero	
1.9. Nome e titolo della persona responsabile della sicurezza della merce o posta aerea nel paese terzo	
Nome	
Denominazione della funzione	
Indirizzo e-mail	
Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali	

PARTE 2

Organizzazione e responsabilità del mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE

Obiettivo: tutta la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE deve essere sottoposta a controlli di sicurezza. La merce e la posta consegnate da un KC3 a un ACC3 o a un RA3 possono essere accettate come merce o posta sicura solo se il KC3 effettua i suddetti controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti della presente lista di controllo che seguono.

Il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano effettuati su tutta la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE, e che la merce o posta sicura sia protetta fino alla consegna a un ACC3 o a un RA3. I controlli di sicurezza devono garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti.

Riferimento: punto 6.8.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

2.1. Il soggetto ha istituito un programma di sicurezza?	
SÌ o NO	
Se NO, passare direttamente al punto 2.5.	
2.2. Informazioni sul programma di sicurezza del soggetto	
Data — indicare la data per esteso gg/mm/aaaa	
Versione	
Il programma di sicurezza è stato presentato all'autorità competente dello Stato in cui si trova il soggetto e/o da essa approvato? Se SÌ, descrivere la procedura.	
2.3. Il programma di sicurezza copre in maniera sufficiente gli elementi indicati nella lista di controllo (parti da 4 a 11)?	
SÌ o NO	
Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni.	



2.4. Il programma di sicurezza è affidabile, solido e completo?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

2.5. Il soggetto ha messo a punto una procedura atta a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati alla merce o alla posta aerea con destinazione UE o SEE prima che sia trasferita ad un ACC3 o ad un RA3?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere la procedura.

2.6. Il soggetto dispone di un sistema di gestione (per esempio strumenti, istruzioni) che garantisce che i controlli di sicurezza necessari siano eseguiti?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere il sistema di gestione e indicare se è approvato, verificato o fornito dall'autorità competente o da altro soggetto.

Se NO, illustrare in che modo il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati con le modalità previste.

2.7. Conclusioni e osservazioni generali sull'affidabilità, l'attendibilità e la solidità della procedura

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 3

Merce o posta aerea identificabile come tale

Obiettivo: stabilire il momento o il luogo in cui la merce o posta diventa identificabile come merce o posta aerea.

3.1. Mediante ispezione dell'area di produzione, imballaggio, stoccaggio, selezione, spedizione e di qualsiasi altra area pertinente, stabilire quando e come una spedizione di merce o posta aerea con destinazione UE o SEE diventa identificabile come tale.

Fornire una descrizione.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

Nelle parti da 6 a 9 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze non autorizzate o manomissioni della merce o posta aerea identificabile come tale.



PARTE 4

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: al fine di garantire l'applicazione dei controlli di sicurezza necessari, il KC3 deve selezionare personale responsabile e competente per il lavoro sul campo ai fini della messa in sicurezza della merce o della posta aerea. Il personale che può accedere alla merce da trasportare per via aerea identificabile come tale deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente addestrato a tale scopo.

Al fine di conseguire tale obiettivo il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (permanente, temporaneo, personale d'agenzia, autisti ecc.) che può accedere direttamente e senza scorta alla merce o posta aerea alle quali i controlli di sicurezza sono in corso di applicazione o sono stati applicati:

- a) sia stato sottoposto a controlli iniziali e periodici preliminari all'assunzione o a controlli dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida; nonché
- b) abbia completato, e successivamente ripetuto, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida.

Nota:

- per «controllo dei precedenti personali» si intende un controllo dell'identità e dell'esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell'ambito della verifica dell'attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza o per poter accedere senza scorta a un'area sterile (definizione di cui all'annesso 17 dell'ICAO);
- un controllo preliminare all'assunzione deve stabilire l'identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni almeno durante gli ultimi cinque anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno negli ultimi cinque anni (definizione dell'Unione).

Riferimento: punto 6.8.3.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

4.1. È prevista una procedura atta a garantire per verificare che tutto il personale che può accedere alla merce o posta aerea identificabile come tale è soggetto a controllo preliminare all'assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?


SÌ o NO

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo.

4.2. La procedura in oggetto comprende:

- controllo dei precedenti personali;
- controllo preliminare all'assunzione;
- controllo dei precedenti penali;
- colloqui;
- altro (specificare).

Illustrare le verifiche attuate, indicare quale soggetto le compie e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione.



4.3. Esiste una procedura atta a garantire che la persona responsabile dell'esecuzione e supervisione dei controlli di sicurezza in loco sia stata sottoposta a un controllo preliminare all'assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ o NO

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo.

4.4. La procedura in oggetto comprende:

- controllo dei precedenti personali;
- controllo preliminare all'assunzione;
- controllo dei precedenti penali;
- colloqui;
- altro (specificare).

Illustrare le verifiche attuate, indicare quale soggetto le compie e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione.

4.5. Il personale che può accedere alla merce o posta aerea identificabile come tale riceve una formazione prima di ottenere l'accesso a tale merce o posta?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere i contenuti e la durata della formazione.

4.6. Il personale di cui al punto 4.5 riceve una formazione periodica?

SÌ o NO

Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica.

4.7. Conclusione: le misure relative alla selezione e alla formazione del personale garantiscono che tutto il personale che ha accesso alla merce o posta aerea con destinazione UE o SEE e identificabile come tale sia stato adeguatamente selezionato e addestrato a un livello sufficiente da essere consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE



PARTE 5

Sicurezza materiale

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE e identificabile come tale sia protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni. Se tale merce o posta non è protetta, non può essere trasmessa a un ACC3 o RA3 come merce o posta sicura.

Il soggetto deve dar prova della protezione del proprio sito o dei propri locali nonché della presenza di procedure pertinenti di controllo d'accesso. È essenziale che l'accesso all'area in cui la merce o posta aerea è trattata o stoccata sia controllato. Tutte le porte, le finestre e gli altri punti d'accesso a merce o posta aerea sicura e con destinazione UE o SEE devono essere messi in sicurezza o sottoposti a controllo d'accesso.

La sicurezza materiale può consistere negli elementi seguenti (elenco non esaustivo):

- ostacoli materiali quali recinzioni o barriere;
- tecnologia che si avvale di sistemi d'allarme e/o di telecamere a circuito chiuso (CCTV);
- sicurezza umana, ossia personale destinato alle attività di sorveglianza.

Riferimento: punto 6.8.3.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

5.1. Tutti i punti d'accesso a merce o posta aerea identificabile come tale sono sottoposti a controllo d'accesso e l'accesso è limitato alle persone autorizzate?

SÌ o NO	
<p>Se SÌ, in che modo è controllato l'accesso? Precisare e descrivere. Sono possibili risposte multiple:</p> <p><input type="checkbox"/> da personale di sicurezza;</p> <p><input type="checkbox"/> da altro personale;</p> <p><input type="checkbox"/> tramite controlli manuali se le persone sono autorizzate ad accedere all'area;</p> <p><input type="checkbox"/> tramite sistemi elettronici di controllo dell'accesso;</p> <p><input type="checkbox"/> altro (precisare).</p>	
<p>Se SÌ, come ci si accerta che una persona è autorizzata ad accedere all'area? Precisare e descrivere. Sono possibili risposte multiple:</p> <ul style="list-style-type: none"> — uso di un documento identificativo della società; — uso di un altro tipo di documento d'identità, ad esempio passaporto o patente di guida; — elenco delle persone autorizzate a disposizione del personale (di sicurezza); — autorizzazione elettronica, ad esempio tramite un microcircuito integrato; — distribuzione di chiavi o codici d'accesso solo a personale autorizzato; — altro (precisare). 	



5.2. Tutti i punti d'accesso alla merce o posta aerea identificabile come tale sono messi in sicurezza, compresi i punti d'accesso non usati sistematicamente e quelli non usati di solito come punti d'accesso, quali le finestre?

SÌ o NO	
Se SÌ, in che modo questi punti sono messi in sicurezza? Precisare e descrivere. Sono possibili risposte multiple: — presenza di personale di sicurezza; — sistemi elettronici di controllo d'accesso che consentono l'accesso a una persona per volta; — barriere, per esempio serrande o serrature; — sistemi di telecamere a circuito chiuso (CCTV) — sistemi per il rilevamento delle intrusioni.	

5.3. Esistono misure supplementari volte a rafforzare la sicurezza dei locali in generale?

SÌ o NO	
Se SÌ, precisare e descrivere quali: <input type="checkbox"/> recinzioni o barriere <input type="checkbox"/> sistemi di telecamere a circuito chiuso (CCTV) <input type="checkbox"/> sistemi per il rilevamento delle intrusioni. <input type="checkbox"/> sorveglianza e pattugliamento <input type="checkbox"/> altro (precisare).	

5.4. L'edificio è una costruzione solida?

SÌ o NO	
---------	--

5.5. Conclusione: le misure adottate dal soggetto sono sufficienti a impedire l'accesso non autorizzato alle parti del sito e ai locali in cui è trattata o stoccata merce o posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE o SEE?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 6

Produzione

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce o posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE o SEE sia protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni durante il processo di produzione. Se tale merce o posta non è protetta, non può essere trasmessa a un ACC3 o RA3 come merce o posta sicura.



Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sorvegliato. Se il prodotto diventa identificabile come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE nel corso della produzione, il soggetto deve dimostrare che sono state adottate misure per proteggere la merce o posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE nel corso del processo di produzione.

6.1. L'accesso all'area di produzione è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ o NO	
Se SÌ, precisare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate.	

6.2. Il processo di produzione è sorvegliato?

SÌ o NO	
Se SÌ, precisare in che modo è sorvegliato.	

6.3. Sono attuati controlli per prevenire manomissioni in fase di produzione?

SÌ o NO	
Se SÌ, fornire una descrizione.	

6.4. Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce o posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE o SEE da interferenze non autorizzate o manomissioni durante la produzione?


SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 7

Imballaggio

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce o posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE o SEE sia protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni durante il processo di imballaggio. Se tale merce o posta non è protetta, non può essere trasmessa a un ACC3 o RA3 come merce o posta sicura.

Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di imballaggio è controllato e che il processo di imballaggio è sorvegliato. Se il prodotto diventa identificabile come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE nel corso dell'imballaggio, il soggetto deve dimostrare che sono state adottate misure atte a proteggere la merce o posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase. Tutti i prodotti finiti devono essere sottoposti a controllo prima dell'imballaggio.



Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE nel corso del processo di imballaggio.

7.1. L'accesso all'area di imballaggio è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ o NO

Se SÌ, precisare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate.

7.2. Il processo di imballaggio è sorvegliato?

SÌ o NO

Se SÌ, precisare in che modo è sorvegliato.

7.3. Sono applicati controlli per evitare manomissioni in fase di imballaggio?

SÌ o NO

Se SÌ, fornire una descrizione.

7.4. Descrivere l'imballaggio esterno finito:

a) l'imballaggio esterno finito è robusto?

SÌ o NO

Fornire una descrizione.

b) l'imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni?

SÌ o NO

Se SÌ, precisare con quale processo l'imballaggio è reso tale da evidenziare eventuali manomissioni, ad esempio tramite sigilli numerati, timbri speciali o un nastro di sicurezza.

Se NO, indicare le misure di protezione adottate per garantire l'integrità delle spedizioni.

7.5. Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce o posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE o SEE da interferenze non autorizzate o manomissioni durante l'imballaggio?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE



PARTE 8

Stoccaggio

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE e identificabile come tale sia protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni durante lo stoccaggio. Se tale merce o posta non è protetta, non può essere trasmessa a un ACC3 o RA3 come merce o posta sicura.

Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di stoccaggio è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE durante lo stoccaggio, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure atte a proteggere la merce o posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE nel corso del processo di stoccaggio.

8.1. L'accesso all'area di stoccaggio è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ o NO

Se SÌ, precisare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate.

8.2. La merce o posta aerea finita e imballata è stoccata in condizioni sicure ed è sottoposta a controlli per rilevare eventuali manomissioni?

SÌ o NO

Se SÌ, fornire una descrizione.

Se NO, indicare in che modo il soggetto garantisce che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE, finita e imballata, è protetta da interferenze non autorizzate e manomissioni.

8.3. Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce o posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE o SEE da interferenze non autorizzate o manomissioni durante lo stoccaggio?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 9

Spedizione

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce o posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE o SEE sia protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni durante il processo di spedizione. Se tale merce o posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce o posta sicura.

Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di spedizione è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE nel corso della spedizione, il soggetto deve dimostrare che sono state adottate misure atte a proteggere la merce o posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.



Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE nel corso del processo di spedizione.

9.1. L'accesso all'area di spedizione è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ o NO

Se SÌ, precisare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate.

9.2. Chi ha accesso all'area di spedizione? Sono possibili risposte multiple:

- dipendenti del soggetto;
 autisti;
 visitatori;
 appaltatori;
 altro (specificare).

9.3. Il processo di spedizione è sorvegliato?

SÌ o NO

Se SÌ, precisare in che modo è sorvegliato.

9.4. Sono applicati controlli per evitare manomissioni nell'area di spedizione?

SÌ o NO

Se SÌ, fornire una descrizione.

9.5. Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE e identificabile come tale da interferenze non autorizzate o manomissioni durante il processo di spedizione?

SÌ o NO

Se NO, specificare le ragioni.

Osservazioni del soggetto

Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE

PARTE 10

Spedizioni da altre fonti

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che la merce o posta non originata da lui stesso non sia trasmessa a un ACC3 o RA3 come merce o posta sicura.

Il KC3 può trasmettere a un RA3 o a un ACC3 spedizioni non originate da lui stesso purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- siano separate dalle spedizioni originate da lui stesso; nonché
- l'origine sia chiaramente indicata sulla spedizione o sulla documentazione accompagnatoria.



Tali spedizioni devono essere sottoposte a screening da parte di un RA3 o di un ACC3 prima di essere caricate su un aeromobile.

10.1. Il soggetto accetta spedizioni di merce o posta destinata al trasporto per via aerea da altri soggetti?

SÌ o NO	
Se SÌ, in che modo tali spedizioni sono tenute separate dalla merce o posta propria della società e in che modo sono identificate presso l'agente regolamentato/trasportatore?	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 11

Documentazione

Obiettivo: il KC3 deve accertarsi che la documentazione che accompagna una spedizione sulla quale ha effettuato i controlli di sicurezza (per esempio protezione) indichi almeno:

- a) il codice alfanumerico identificativo unico ricevuto dall'autorità competente preposta; nonché
- b) il contenuto della spedizione.

La documentazione che accompagna la spedizione può avere formato elettronico o cartaceo.

Riferimento: punto 6.8.3.4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

11.1. Il soggetto si assicura che sia definita la documentazione di accompagnamento appropriata, contenente il codice UAI attribuito dall'autorità competente responsabile della designazione e una descrizione della spedizione?

SÌ o NO	
Se NO, precisare.	

11.2. Conclusione: la procedura di documentazione è sufficiente per garantire che le merci o la posta siano consegnate con la documentazione di accompagnamento adeguata?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 12

Trasporto

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE e identificabile come tale sia protetta da interferenze non autorizzate o manomissioni durante il trasporto. Se tale merce o posta non è protetta, non deve essere accettata da un ACC3 o RA3 come merce o posta sicura.



Durante il trasporto, il KC3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche laddove il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni siano trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o RA3.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce o posta aerea con destinazione UE o SEE durante il trasporto.

12.1. Come è trasportata la merce o posta aerea fino all'ACC3 o al RA3?

a) trasporto assicurato dal soggetto sottoposto a convalida?

SÌ o NO

b) trasporto assicurato da un ACC3 o da un RA3?

SÌ o NO

c) da appaltatore del soggetto sottoposto a convalida?

SÌ o NO

12.2. L'imballaggio della merce o posta aerea è tale da evidenziare eventuali manomissioni?

SÌ o NO

Se SÌ, come?

12.3. Il veicolo è sigillato o chiuso a chiave prima del trasporto?

SÌ o NO

Se SÌ, come?

12.4. Se sono utilizzati sigilli numerati, l'accesso ai sigilli è controllato e i numeri sono registrati?

SÌ o NO

Se SÌ, specificare le modalità

12.5. Se del caso, il trasportatore in questione firma la relativa dichiarazione?

SÌ o NO

12.6. La persona che trasporta le merci è stata sottoposta a specifici controlli di sicurezza e a formazione di sensibilizzazione prima di essere autorizzata a trasportare merce o posta aerea messa in sicurezza, o entrambe?

SÌ o NO

Se SÌ, descrivere i tipi di controlli di sicurezza (per esempio controllo preliminare all'assunzione, controllo dei precedenti personali ecc.) e che tipo di formazione (per esempio formazione di sensibilizzazione alla sicurezza ecc.).



12.7. Conclusione: le misure sono sufficienti a proteggere la merce o posta aerea da interferenze non autorizzate durante il trasporto?

SÌ o NO	
Se NO, specificare le ragioni.	
Osservazioni del soggetto	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	

PARTE 13

Conformità

Obiettivo: dopo aver analizzato le dodici parti precedenti della lista di controllo, il validatore della sicurezza aerea UE deve valutare se la verifica in loco conferma l'attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente lista di controllo per la merce o posta aerea con destinazione UE o SEE.

Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza aerea UE conclude che il soggetto:

- 1) ha raggiunto la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. La relazione di convalida deve essere trasmessa all'autorità competente responsabile della designazione e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in loco;
- 2) non ha raggiunto la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. In tal caso il soggetto non è autorizzato a consegnare merce o posta aerea con destinazione UE o SEE a un ACC3 o a un altro RA3 senza che sia sottoposta a screening da parte di un soggetto autorizzato. Al soggetto in questione viene trasmessa una copia della lista di controllo completa, con l'indicazione delle lacune constatate.

Il validatore della sicurezza aerea UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell'obiettivo.


12.1. Conclusione generale: indicare il caso che più si avvicina alla situazione convalidata.

1 o 2	
Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE	
Osservazioni del soggetto	

Nome del validatore:

Data:

Firma:



- 2) Mi impegno a trasmettere rapidamente, e in ogni caso entro 15 giorni lavorativi, all'autorità competente le informazioni dettagliate pertinenti qualora:
- a) si verifichino cambiamenti alle attività del programma di sicurezza di [nome del vettore aereo];
 - b) la responsabilità generale in materia di sicurezza sia attribuita a soggetti diversi dalla persona indicata al punto 1.7 dell'appendice 6-C3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998;
 - c) vi siano modifiche ai locali o alle procedure che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza;
 - d) il vettore aereo cessi l'attività commerciale, non tratti più merce o posta aerea con destinazione nell'Unione europea o non possa più soddisfare i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione convalidati nella presente relazione.
- 3) [Nome del vettore aereo] manterrà il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella lista di controllo e, se del caso, adotterà e applicherà le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come ACC3 qualora le norme di sicurezza siano state identificate come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome del vettore aereo].
- 4) [Nome del vettore aereo] informerà l'autorità competente responsabile della designazione qualora non sia in grado di richiedere, ottenere o garantire l'applicazione dei controlli di sicurezza appropriati alla merce o posta accettata per il trasporto con destinazione UE o SEE oppure non sia in grado di effettuare un'efficace supervisione della catena logistica.

In nome e per conto di [nome del vettore aereo] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome

Mansioni:

Data:

Firma:

APPENDICE 6-H2

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — AGENTE REGOLAMENTATO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE (RA3)

In nome e per conto di [nome del soggetto] prendo atto di quanto segue:

la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE o SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella lista di controllo o cui si fa riferimento nella stessa.

[Nome del soggetto] può essere designato «agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (RA3) soltanto dopo che una relazione di convalida della sicurezza aerea UE sia stata presentata a tal fine all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, e sia stata accettata dalle stesse, e le informazioni relative all'RA3 siano state inserite nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Se l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione o la Commissione europea identifica una non conformità delle misure di sicurezza cui è fatto riferimento nella relazione, a [nome del soggetto] può essere revocata la designazione come RA3 già ottenuta per i locali in questione, il che impedirà a [nome del soggetto] di consegnare merce o posta aerea messa in sicurezza con destinazione UE o SEE a un ACC3 o a un altro RA3.

La relazione ha una validità di tre anni e pertanto scade al più tardi il

In nome e per conto di [nome del soggetto] dichiaro quanto segue:

- 1) [nome del soggetto] accetta che vengano eseguite le opportune attività di follow-up al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione.
- 2) Mi impegno a trasmettere rapidamente, e in ogni caso entro 15 giorni lavorativi, all'autorità competente le informazioni dettagliate pertinenti qualora:
 - a) si verifichino cambiamenti alle attività del programma di sicurezza di [nome del soggetto];



- b) la responsabilità generale in materia di sicurezza sia attribuita a soggetti diversi dalla persona indicata al punto 1.9 dell'appendice 6-C2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998;
 - c) vi siano modifiche ai locali o alle procedure che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza;
 - d) la società cessi l'attività commerciale, non tratti più merce o posta aerea con destinazione nell'Unione europea o non possa più soddisfare i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione convalidati nella presente relazione.
- 3) [Nome del soggetto] manterrà il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella lista di controllo e, se del caso, adotterà e applicherà le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come RA3 qualora le norme di sicurezza siano state identificate come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome del soggetto].
- 4) [Nome del soggetto] informerà gli ACC3 e gli RA3 cui consegna merce e posta aerea messa in sicurezza, qualora [nome del soggetto] cessi l'attività commerciale, non tratti più merce o posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione.

In nome e per conto di [nome del soggetto] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome

Mansioni:

Data:

Firma:

APPENDICE 6-H3

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — MITTENTE CONOSCIUTO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE (KC3)

In nome e per conto di [nome del soggetto] prendo atto di quanto segue:

la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE o SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella lista di controllo o cui si fa riferimento nella stessa.

[Nome del soggetto] può essere designato «mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (KC3) soltanto dopo che una relazione di convalida della sicurezza aerea UE sia stata presentata a tal fine all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, e sia stata accettata dalle stesse, e le informazioni relative al KC3 siano state inserite nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Se l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione o la Commissione europea identifica una non conformità delle misure di sicurezza cui è fatto riferimento nella relazione, a [nome del soggetto] può essere revocata la designazione come KC3 già ottenuta per i locali in questione, il che impedirà a [nome del soggetto] di consegnare merce o posta aerea messa in sicurezza con destinazione UE o SEE a un ACC3 o a un RA3.

La relazione ha una validità di tre anni e pertanto scade al più tardi il

In nome e per conto di [nome del soggetto] dichiaro quanto segue:

- 1) [nome del soggetto] accetta che vengano eseguite le opportune attività di follow-up al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione;
- 2) Mi impegno a trasmettere rapidamente, e in ogni caso entro 15 giorni lavorativi, all'autorità competente le informazioni dettagliate pertinenti qualora:
 - a) si verifichino cambiamenti alle attività del programma di sicurezza di [nome del soggetto];
 - b) la responsabilità generale in materia di sicurezza sia attribuita a soggetti diversi dalla persona indicata al punto 1.9 dell'appendice 6-C4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998;



- c) vi siano modifiche ai locali o alle procedure che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza;
 - d) la società cessi l'attività commerciale, non tratti più merce o posta aerea con destinazione nell'Unione europea o non possa più soddisfare i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione convalidati nella presente relazione.
- 3) [Nome del soggetto] manterrà il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella lista di controllo e, se del caso, adotterà e applicherà le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come KC3 qualora le norme di sicurezza siano state identificate come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome del soggetto].
- 4) [Nome del soggetto] informerà gli ACC3 e gli RA3 cui consegna merce e posta aerea messa in sicurezza, qualora [nome del soggetto] cessi l'attività commerciale, non tratti più merce o posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione.

In nome e per conto di [nome del soggetto] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome

Mansioni:

Data:

Firma:»;

34) il punto 8.1.3.2 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Se reputa soddisfacenti le informazioni fornite conformemente alle lettere a) e b), l'autorità competente deve accertarsi che le coordinate del fornitore regolamentato siano inserite nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica entro il giorno lavorativo successivo. Quando effettua la registrazione nella banca dati l'autorità competente deve assegnare ad ogni sito approvato un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard. Se l'autorità competente non ritiene soddisfacenti le informazioni trasmesse, ne deve notificare immediatamente le ragioni al soggetto che ha chiesto l'approvazione come fornitore regolamentato.»;

b) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) un fornitore regolamentato non viene considerato approvato fino a quando le sue coordinate non sono inserite nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.»;

35) il punto 11.2.2, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e) conoscenza dei sistemi relativi ai documenti identificativi in uso;»

36) al punto 11.2.3.8 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la persona sia titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:

- h) comprensione della configurazione del punto di controllo e della procedura di screening;
- i) consapevolezza delle procedure di controllo d'accesso e delle procedure di screening pertinenti;
- j) conoscenza dei tesserini di ingresso in aeroporto in uso nell'aeroporto;
- k) conoscenza delle procedure di comunicazione;
- l) capacità di reagire in modo appropriato a incidenti relativi alla sicurezza.»;

37) al punto 11.2.3.9 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la persona sia titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:

- k) comprensione della configurazione del punto di controllo e della procedura di screening;
- l) consapevolezza delle procedure di controllo d'accesso e delle procedure di screening pertinenti;
- m) conoscenza dei documenti identificativi in uso;
- n) capacità di reagire in modo appropriato a incidenti relativi alla sicurezza.»;



38) al punto 11.2.3.10 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la persona sia titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:

- k) comprensione della configurazione del punto di controllo e della procedura di screening;
- l) consapevolezza delle procedure di controllo d'accesso e delle procedure di screening pertinenti;
- m) conoscenza dei documenti identificativi in uso;
- n) capacità di reagire in modo appropriato a incidenti relativi alla sicurezza.»;

39) al punto 11.5.1 è aggiunto il seguente comma:

«Gli istruttori devono essere sottoposti a nuova certificazione almeno ogni cinque anni.»;

40) il punto 11.6.4.3 è sostituito dal seguente:

«11.6.4.3. Se uno Stato membro ritiene che un validatore della sicurezza UE non possieda più i requisiti di cui ai punti 11.6.3.1 o 11.6.3.5, esso revoca l'approvazione e cancella il validatore dalla banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica oppure informa l'autorità competente che ne ha approvato lo status comunicando su cosa si fonda tale preoccupazione.»;

41) l'appendice 11-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 11-A

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA — VALIDATORE DELLA SICUREZZA AEREA UE

- a) Confermo di avere accertato in modo imparziale e obiettivo il livello di conformità del soggetto sottoposto a convalida.
- b) Confermo di non essere alle dipendenze del soggetto sottoposto a convalida, né di esserlo stato negli ultimi due anni.
- c) Confermo di non avere interessi diretti o indiretti di tipo economico o di altro tipo nei risultati dell'attività di convalida, del soggetto sottoposto a convalida o delle sue società affiliate.
- d) Confermo di non intrattenere, né di aver intrattenuto negli ultimi 12 mesi, relazioni commerciali con il soggetto sottoposto a convalida, quali formazione o consulenza, con l'eccezione di quelle attinenti al processo di convalida, in ambiti relativi alla sicurezza aerea.
- e) Confermo che la relazione di convalida della sicurezza aerea UE si basa su una valutazione completa delle informazioni contenute nella pertinente documentazione di sicurezza, che comprende:
 - il programma di sicurezza, o equivalente, dei soggetti sottoposti a convalida, e
 - le attività di verifica in loco dell'implementazione di tale programma di sicurezza o equivalente.
- f) Confermo che la relazione di convalida della sicurezza aerea UE si basa su una valutazione di tutti i settori pertinenti ai fini della sicurezza sui quali il validatore è tenuto a formulare un parere in base alla pertinente lista di controllo UE.
- g) Confermo di aver applicato una metodologia che consente di elaborare relazioni di convalida della sicurezza aerea UE separate per ciascun soggetto sottoposto a convalida e che assicura obiettività e imparzialità nella raccolta e valutazione delle informazioni, nei casi in cui soggetti diversi siano stati sottoposti a convalida nel corso di un unico intervento.
- h) Confermo di non aver accettato alcun beneficio, finanziario o di altro tipo, per l'attività di convalida, oltre a un onorario ragionevole e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Mi assumo la piena responsabilità sulla relazione di convalida della sicurezza aerea UE.

Nome del soggetto sottoposto a convalida:

Nome del validatore della sicurezza aerea UE:

Data:

Firma:»;



42) i punti 12.7.1.2 e 12.7.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«12.7.1.2. Il dispositivo deve essere utilizzato in modo da garantire che il contenitore sia posizionato e orientato in modo da permettere che le capacità di rilevamento siano pienamente soddisfatte.

12.7.1.3. Il dispositivo deve generare un segnale d'allarme in ognuno dei seguenti casi:

- a) quando rileva la presenza di materiale pericoloso;
- b) quando rileva la presenza di un oggetto che impedisce di rilevare materiale pericoloso;
- c) quando non riesce a valutare se il LAG sia innocuo o no;
- d) quando il contenuto del bagaglio sottoposto a screening è troppo denso per essere analizzato.»;

43) il punto 12.7.1.4 è soppresso;

44) il punto 12.7.2.2 è sostituito dal seguente:


«12.7.2.2. Tutti i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 2.»;

45) il punto 12.7.2.3 è soppresso;

46) il punto 12.9.2.5 è sostituito dal seguente:

«12.9.2.5. Un EDD impiegato per il rilevamento di materiali esplosivi deve essere dotato di mezzi adeguati che ne consentano l'identificazione inequivocabile.».

17CE1481



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/816 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	97,0
	TN	158,2
	TR	93,0
	ZZ	116,1
0707 00 05	TR	126,8
	ZZ	126,8
0709 93 10	TR	143,5
	ZZ	143,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	56,6
	MA	68,4
	ZZ	62,5
0805 50 10	TR	65,0
	ZA	147,3
	ZZ	106,2
0808 10 80	AR	106,2
	BR	106,5
	CL	118,7
	NZ	145,9
	US	111,3
	ZA	96,1
	ZZ	114,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1482



DECISIONE (UE) 2017/817 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo OMC relativo alla frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce la frequenza degli esami cui sono sottoposte le politiche e le prassi commerciali dei membri dell'OMC. La frequenza degli esami delle politiche commerciali di ciascun membro dipende dalla sua quota degli scambi mondiali. I quattro membri che detengono le maggiori quote degli scambi sono attualmente esaminati ogni due anni. I sedici membri successivi in termini di quote degli scambi mondiali sono esaminati ogni quattro anni, mentre tutti i membri rimanenti sono attualmente esaminati ogni sei anni.
- (2) L'aumento del numero dei membri dell'OMC dal 1995 ha comportato anche l'aumento del numero di esami necessari a garantire la conformità all'allegato 3 dell'accordo OMC, incrementando l'onere che grava sui membri e sul segretariato dell'OMC. Al fine di salvaguardare l'efficacia del sistema degli esami, l'organo di esame delle politiche commerciali (TPRB) dell'OMC suggerisce di prolungare di un anno la durata dei cicli attualmente in essere. I membri dell'OMC sarebbero pertanto esaminati ogni tre, cinque o sette anni in funzione della loro quota degli scambi mondiali.
- (3) In conformità dell'articolo X, paragrafo 8, dell'accordo OMC, le decisioni di approvare le modifiche dell'allegato 3 dell'accordo OMC devono essere adottate per consenso dalla conferenza ministeriale o, a norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, dal consiglio generale negli intervalli tra le riunioni della conferenza ministeriale e, una volta approvate, entreranno in vigore per tutti i membri dell'OMC.
- (4) Al fine di salvaguardare l'efficacia del sistema degli esami, il TPRB ha raccomandato inoltre di modificare il proprio regolamento interno per introdurre lievi modifiche che agevolerebbero lo svolgimento degli esami, quale la concessione di quattro settimane, invece delle attuali tre, al membro oggetto dell'esame per permettergli di rispondere a domande inviate in anticipo quando si avvale del calendario alternativo. Altre modifiche del regolamento interno prevedono, ad esempio, la possibilità che un membro dell'OMC presenti cambiamenti significativi della sua politica commerciale in occasione di una riunione del TPRB durante il periodo che intercorre tra due esami delle politiche commerciali o la possibilità, su richiesta di un membro, di rendere più interattiva la seconda giornata di esame mediante il ricorso a gruppi di esperti o la costituzione, da parte del segretariato dell'OMC, di un elenco di oratori per gli interventi dei membri dell'OMC durante la prima giornata di esame. Il TPRB può adottare la decisione di modificare il proprio regolamento interno a norma dell'articolo IV, paragrafo 4, dell'accordo OMC.
- (5) È nell'interesse dell'Unione garantire il corretto funzionamento del meccanismo di esame delle politiche commerciali, in modo tale che tutti i membri dell'OMC continuino a essere regolarmente esaminati e che le riunioni del TPRB siano preparate al meglio e risultino quanto più efficaci possibile.
- (6) È pertanto opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di OMC sia di prolungare di un anno la durata dei cicli di esame delle politiche commerciali dei membri dell'OMC e di modificare il regolamento interno del TPRB per agevolare lo svolgimento di detti esami,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio consiste nell'associarsi al consenso per modificare l'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC al fine di prolungare di un anno la durata dei cicli di esame delle politiche commerciali dei membri dell'OMC. La durata dei cicli di esame di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC dipende dalla quota degli scambi mondiali ed è attualmente fissata a due, quattro o sei anni. I suddetti cicli saranno sostituiti rispettivamente da cicli di tre, cinque o sette anni.

Tale posizione è espressa dalla Commissione in occasione della prossima riunione del consiglio generale.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno all'organo di esame delle politiche commerciali consiste nell'associarsi al consenso per modificare il regolamento interno del TPRB, come previsto nel documento WT/RD/TPR/745.

Questa posizione è espressa dalla Commissione in occasione di una prossima riunione del TPRB.

Articolo 3

Dopo la sua adozione, la modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo OMC, quale notificata dall'OMC, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA

17CE1483



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/818 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per il controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
- (2) Il Consiglio ha raccomandato che cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) mantenessero controlli temporanei e proporzionati alle frontiere a un numero limitato di sezioni delle loro frontiere interne, per un periodo iniziale di sei mesi, al fine di rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna in tali Stati determinata dalle carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dai successivi movimenti secondari dei migranti irregolari che entrano dalla Grecia e si spostano in altri Stati Schengen. Tale periodo è stato prorogato dal Consiglio, su proposta della Commissione, due volte, rispettivamente l'11 novembre 2016 e il 7 febbraio 2017, per ulteriori periodi di tre mesi ciascuno.
- (3) Ai sensi degli articoli 25 e 29 del Codice frontiere Schengen, il periodo iniziale raccomandato dal Consiglio può essere ulteriormente prorogato se le circostanze eccezionali perdurano.
- (4) Le raccomandazioni dell'11 novembre 2016 e del 7 febbraio 2017 richiedevano che gli Stati Schengen interessati comunicassero ogni mese alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati e una valutazione sulla necessità di continuare tali controlli, se del caso. La Commissione ha ricevuto tali relazioni da tutti gli Stati Schengen interessati. Dalle informazioni contenute in tali relazioni emerge che i controlli si sono attenuati alle condizioni stabilite dalla raccomandazione. Le informazioni pervenute confermano anche una stabilizzazione della situazione in tali Stati, in termini di numero di respingimenti e di domande di asilo ricevute durante i controlli.
- (5) Tuttavia, nonostante questi progressi, le condizioni stabilite nella tabella di marcia «Ritorno a Schengen» per consentire l'eliminazione di tutti i controlli alle frontiere interne e il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen non sono ancora totalmente soddisfatte. Inoltre, nonostante i progressi in atto e il significativo miglioramento nella gestione delle frontiere esterne registrati in Grecia nel 2016 nonché il soddisfacimento da parte della Grecia delle raccomandazioni formulate in seguito alla visita di valutazione svoltasi nel 2015 senza preavviso, nel paese e lungo la rotta dei Balcani occidentali si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari. Il rischio di movimenti secondari irregolari di tali migranti nello spazio Schengen perdura.
- (6) Nella comunicazione «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia», la Commissione ha indicato le varie strategie che devono essere adottate per tornare al pieno funzionamento dello spazio Schengen. Il processo di messa in funzionamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è in corso. Sono necessari tuttavia ulteriori contributi degli Stati membri per completarne le risorse e consentire che essa svolga pienamente il suo ruolo di protezione delle frontiere esterne dell'Unione. Non sono ancora state emesse raccomandazioni a seguito delle prime valutazioni di vulnerabilità. Le trattative relative all'accordo sullo status con la Serbia sono attualmente in corso.

⁽¹⁾ GUL 77 del 23.3.2016, pag. 1.



- (7) Dopo più di un anno, l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 continua a dare risultati tangibili, come confermato nella quinta relazione sui progressi compiuti ⁽¹⁾. Il numero di arrivi continua tuttavia ad essere superiore al numero di rimpatri dalla Grecia alla Turchia, cosa che causa una pressione supplementare sulle isole greche. Occorre compiere ulteriori progressi per quanto riguarda altri elementi della dichiarazione. L'attuazione della dichiarazione richiede quindi un monitoraggio costante. Lo stesso vale per la situazione lungo la rotta dei Balcani occidentali e per l'attuazione della dichiarazione della riunione dei leader della rotta dei Balcani occidentali.
- (8) Pertanto, continuano a sussistere le circostanze eccezionali che determinano una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a repentaglio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
- (9) Alla luce dei fatti sopra esposti risulta giustificato, come misura di ultima istanza, consentire un'ulteriore e finale proroga dei controlli temporanei di frontiera alle frontiere interne interessate da parte degli Stati Schengen che li effettuano attualmente, ovvero Austria, Germania, Danimarca, Svezia e il paese associato Norvegia, conformemente all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen.
- (10) Il Consiglio prende atto della raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, che contribuirebbe a sua volta all'eliminazione graduale dei controlli temporanei alle frontiere interne con l'obiettivo di sopprimere tutti i controlli alle frontiere interne e di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen il prima possibile dando precedenza all'uso dei controlli di polizia per affrontare adeguatamente le gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il Consiglio prende atto che la Commissione raccomanda che tutti gli Stati Schengen attuino le misure raccomandate al più presto e al massimo entro sei mesi.
- (11) Sulla base della stima del tempo restante necessario per attuare le misure pendenti volte a garantire una protezione adeguata delle frontiere esterne dell'UE e un appropriato livello di sicurezza nello spazio Schengen, tale proroga non dovrebbe superare sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione.
- (12) Gli Stati membri che decidono di continuare a svolgere controlli alle frontiere interne ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero comunicarlo agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.
- (13) Prima di optare per tali controlli di frontiera, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di adottare altre misure alternative, e meno restrittive della libera circolazione delle persone e dei beni, per contrastare efficacemente la minaccia individuata. Nella sua raccomandazione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, la Commissione invita gli Stati Schengen ad avvalersi delle loro competenze di polizia sul territorio, e anche nella zona di frontiera e sulle vie principali, in modo più efficace, e a dare la precedenza ai controlli di polizia. Tuttavia, in attesa dell'attuazione di tale raccomandazione della Commissione, gli Stati Schengen interessati dovrebbero comunicare nelle loro notifiche l'esito della valutazione degli strumenti più appropriati e le ragioni per cui hanno optato per i controlli alle frontiere come misura di ultima istanza.
- (14) I controlli ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero continuare ad essere effettuati solo nella misura necessaria, la loro intensità dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile, e dovrebbero essere adeguati alle circostanze. Di conseguenza, può essere presa in considerazione l'eventualità di sospendere i controlli a determinate sezioni di frontiera qualora vi sia un'ulteriore diminuzione del flusso. Per ottimizzare i benefici dei controlli e limitarne gli effetti negativi sulla libera circolazione, dovrebbero essere effettuati solo controlli mirati, basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate. Gli Stati Schengen interessati da tali controlli alle pertinenti sezioni di frontiera dovrebbero avere la possibilità di esprimere regolarmente le loro opinioni sulla necessità di tali controlli; gli Stati Schengen che hanno deciso di reintrodurre tali controlli dovrebbero tenere conto di tali opinioni nell'esaminare e rivedere la necessità di tali verifiche, con l'obiettivo di ridurle progressivamente.
- (15) Al termine di ogni mese di applicazione della presente decisione di esecuzione, dovrebbe essere inviata alla Commissione e al Consiglio una relazione completa sull'esito delle verifiche effettuate, unitamente a una valutazione sulla necessità di continuarle, se del caso. La relazione dovrebbe indicare il numero totale delle persone verificate, il numero totale dei respingimenti decisi a seguito delle verifiche, il numero totale delle decisioni di rimpatrio emesse a seguito delle verifiche e il numero totale di domande di asilo ricevute ai valichi delle frontiere interne in cui hanno luogo le verifiche.
- (16) Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione ha annunciato che seguirà attentamente l'applicazione della presente decisione di esecuzione,

⁽¹⁾ Quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, COM(2017) 204 final del 2 marzo 2017.




RACCOMANDA:

1. L'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia dovrebbero prorogare i controlli temporanei e proporzionati alle frontiere per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione, alle seguenti frontiere interne:
 - l'Austria alla frontiera terrestre con l'Ungheria e alla frontiera terrestre con la Slovenia,
 - la Germania alla frontiera terrestre con l'Austria,
 - la Danimarca nei porti danesi con collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania,
 - la Svezia nei porti svedesi della regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di Öresund,
 - la Norvegia nei porti norvegesi con collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia.
2. Prima di decidere in merito a un'ulteriore proroga di tali controlli sulla base della presente raccomandazione, gli Stati membri interessati dovrebbero procedere a uno scambio di pareri con lo o gli Stati membri pertinenti al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati esclusivamente ove ritenuti necessari e proporzionati. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati soltanto come misura di ultima istanza, laddove altre misure alternative non possano produrre gli stessi effetti, e solo nelle sezioni della frontiera interna in cui essi siano considerati necessari e proporzionati, in conformità del Codice frontiere Schengen. Quando fornisce gli stessi risultati in termini di sicurezza, il ricorso alle competenze di polizia dovrebbe essere privilegiato in quanto di minore impatto sulla libera circolazione delle persone e dei beni. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire in merito agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.
3. I controlli di frontiera dovrebbero rimanere mirati, essere basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate, e dovrebbero essere limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempi, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Lo Stato membro che effettua controlli alle frontiere interne in conformità della presente decisione di esecuzione dovrebbe riesaminare con cadenza settimanale la necessità, la frequenza, l'ubicazione e i tempi dei controlli, adeguare l'intensità dei controlli al livello della minaccia affrontata, eliminandoli gradualmente ove appropriato, e riferire prontamente alla Commissione e al Consiglio ogni mese.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA

17CE1484



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/819 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 3331]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/417 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/696 ⁽⁷⁾ e (UE) 2017/780 ⁽⁸⁾ per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).


⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).



- (4) Sebbene sia stato registrato un significativo miglioramento della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione, dalla data delle ultime modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/780 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tale Stato membro. Il Regno Unito ha inoltre comunicato di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.
- (5) La Commissione ha esaminato le misure adottate dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Regno Unito, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone di tale Stato membro elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Regno Unito

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.	28.5.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.	29.5.2017»

2) la parte B è così modificata:

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Regno Unito

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zones in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.	6.6.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.	dal 29.5.2017 al 6.6.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zones in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.	7.6.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.	dal 30.5.2017 al 7.6.2017»

17CE1485



RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/820 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2017

relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:


- (1) In uno spazio senza controlli alle frontiere interne è necessario avere una risposta comune alle minacce transfrontaliere che toccano l'ordine pubblico o la sicurezza interna di tale area, il cui corretto funzionamento si basa non solo sull'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione, ma anche sull'uso delle competenze nazionali relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna in linea con gli obiettivi dell'acquis di Schengen. Ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, è importante considerare non solo il modo in cui gli Stati membri gestiscono le loro frontiere esterne, ma anche il modo in cui esercitano le loro competenze di polizia, nel loro intero territorio così come nelle zone di frontiera.
- (2) Nel 2012 la Commissione ha pubblicato degli orientamenti per gli Stati membri riguardanti le misure di polizia nelle zone frontaliere interne, accompagnanti la prima relazione biennale sul funzionamento dello spazio Schengen ⁽¹⁾. In base all'esperienza degli ultimi tre anni, tali orientamenti andrebbero rivisti. La presente raccomandazione serve a tal fine: essa si basa sull'«esperienza acquisita» negli ultimi tre anni nell'affrontare le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, sulle buone prassi nell'esercizio delle competenze di polizia e nella cooperazione transfrontaliera di polizia, sulla giurisprudenza pertinente relativa ai controlli di polizia, sulle valutazioni Schengen svolte finora nel settore della cooperazione di polizia e sulle nuove possibilità derivanti dagli sviluppi tecnologici.
- (3) Conformemente al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'assenza dei controlli di frontiera alle frontiere interne non pregiudica l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera. Tale esercizio delle competenze di polizia non dovrebbe essere considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia: non hanno come obiettivo il controllo di frontiera; si basano su informazioni o sull'esperienza generali delle forze di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera; sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne; sono effettuate sulla base di verifiche a campione. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa Adil ⁽³⁾, non si tratta di un elenco né cumulativo né esaustivo di criteri, nel senso che non si dovrebbe ritenere che essi definiscano l'unico insieme possibile di misure di polizia nelle zone di frontiera ⁽⁴⁾.
- (4) Le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 e la formulazione dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea confermano che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne non ha inciso sulle prerogative degli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
- (5) Le competenze di polizia applicabili sull'insieme del territorio di uno Stato membro sono compatibili col diritto dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri possono effettuare controlli di polizia anche nelle zone di frontiera, comprese le zone della frontiera interna, nel quadro delle competenze di polizia esistenti in virtù del diritto nazionale applicabile nell'insieme del territorio.

⁽¹⁾ COM(2012)230, relazione riguardante il periodo 1° novembre 2011 — 30 aprile 2012.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0230:FIN:IT:PDF>

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012, Adil, ECLI:EU:C:2012:508, C-278/12 PPU.


⁽⁴⁾ Sentenza Adil, ECLI:EU:C:2012:508, punto 65.



- (6) Nelle circostanze attuali caratterizzate dalle minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna rappresentate dal terrorismo e dalle altre forme gravi di criminalità transfrontaliera e dai rischi di movimenti secondari delle persone che hanno varcato illegalmente le frontiere esterne, l'intensificazione dei controlli di polizia sull'intero territorio degli Stati membri, comprese le zone di frontiera, e lo svolgimento di tali controlli lungo le principali vie di trasporto come le autostrade e le ferrovie possono essere considerati necessari e giustificati. La decisione relativa a tali controlli e alla loro ubicazione e intensità continua a spettare unicamente agli Stati membri e dovrebbe sempre essere proporzionata alle minacce individuate. Tali controlli potrebbero rivelarsi più efficaci dei controlli alle frontiere interne, in particolare perché offrono maggiore flessibilità rispetto ai controlli di frontiera statici effettuati a specifici valichi di frontiera e possono essere più facilmente adattati all'evoluzione dei rischi.
- (7) Le zone di frontiera possono presentare rischi specifici per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera, e possono inoltre essere maggiormente esposte a determinati reati commessi nell'insieme del territorio, come i furti con scasso, i furti di veicoli, il traffico di stupefacenti, i movimenti secondari non autorizzati di cittadini di paesi terzi, il traffico di migranti o la tratta di esseri umani. I rischi di violazione delle norme relative alla legalità del soggiorno sul territorio potrebbero a loro volta essere più elevati nelle zone di frontiera. Tenuto conto di tali rischi, gli Stati membri possono decidere di effettuare ed intensificare, nelle zone di frontiera, controlli di polizia adatti ai rischi specifici di tali zone, nella misura in cui tali misure non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
- (8) Le tecnologie moderne per monitorare i flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e su altre strade importanti determinate dagli Stati membri, possono essere utili per affrontare le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. In tale ottica, occorrerebbe incoraggiare l'uso di strumenti di monitoraggio e di sorveglianza che permettano il riconoscimento automatico delle targhe a fini di contrasto, ferme restando le regole applicabili in materia di videosorveglianza, incluse le garanzie in materia di protezione dei dati. Questo potrebbe contribuire alla sorveglianza dei principali corridoi europei di trasporto, utilizzati da un considerevole numero di viaggiatori e di veicoli per spostarsi all'interno dell'Unione, senza che ciò abbia un impatto sproporzionato sui flussi di traffico.
- (9) Solo nei casi in cui la legislazione nazionale prevede competenze di polizia appositamente limitate alle zone di frontiera e che implicino controlli di identità anche in assenza di un sospetto concreto, gli Stati membri devono disporre di uno specifico quadro per garantire che tali controlli di polizia non rappresentino misure equivalenti ai controlli di frontiera. Se nella sentenza Melki ⁽¹⁾ la Corte di giustizia ha riconosciuto che gli Stati membri possono definire, per le zone della frontiera interna, specifiche competenze di polizia che permettano controlli di identità rafforzati solo in quelle parti del territorio, essa ha statuito che, in tali situazioni, gli Stati membri devono prevedere specifiche disposizioni con riguardo all'intensità e alla frequenza di tali controlli. Inoltre, se un controllo non dipende dal comportamento della persona controllata o da informazioni o circostanze particolari che dimostrino un rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati membri devono prevedere il quadro necessario per guidarne l'applicazione pratica onde evitare che tali misure di polizia abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
- (10) Negli ultimi tre anni una serie di Stati membri (in particolare Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera) ha intensificato i controlli di polizia nella zona frontiera nel contesto delle accresciute minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Tali controlli si sono talvolta concentrati su specifici mezzi di trasporto, ad esempio treni, o in specifiche zone di frontiera. L'uso di mezzi tecnologici sta a sua volta aumentando in tale contesto. La Commissione non ha contestato nessuno di questi casi, alcuni dei quali rappresentano esempi di buone prassi nell'affrontare le persistenti e accresciute minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna.
- (11) Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera può essere utilizzato solo in circostanze eccezionali, come misura di ultima istanza. In tale contesto, la decisione di esecuzione (UE) 2017/246 del Consiglio ⁽²⁾ ha esplicitamente incoraggiato gli Stati membri a valutare, prima di introdurre o prorogare controlli temporanei alle frontiere interne, se con i controlli di polizia non si conseguirebbero gli stessi risultati.
- (12) Se in alcune circostanze può essere chiaro fin dall'inizio che i controlli di polizia, da soli, non sono sufficienti ad affrontare le minacce individuate all'ordine pubblico o alla sicurezza interna (ad esempio in caso di ricerca di precise persone sospette a seguito di un attentato terroristico), in altri casi controlli di polizia rafforzati nelle zone di frontiera possono servire a perseguire obiettivi uguali a quelli cui si mira col ripristino dei controlli alle frontiere. Pertanto, da un lato, la decisione relativa al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dovrebbe in linea di principio essere preceduta dalla valutazione di altre misure alternative. In particolare gli Stati membri dovrebbero dimostrare l'avvenuto svolgimento di tale valutazione in caso di decisioni sul

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, cause riunite C-188/10 e C-189/10, ECLI:EU:C:2010:363, punti 73 e 74.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/246 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 59).




ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dovuto a eventi prevedibili. D'altro lato, in specifici casi di minacce urgenti e gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna a livello dello spazio senza controlli alle frontiere interne o a livello nazionale, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne può essere immediatamente necessario.

- (13) La presente raccomandazione incoraggia gli Stati membri a utilizzare meglio le loro competenze di polizia e a dare la precedenza ai controlli di polizia prima di decidere in merito al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne.
- (14) Quali che siano le misure adottate da uno Stato membro per affrontare una specifica minaccia al proprio ordine pubblico o alla propria sicurezza interna, esso dovrebbe garantire che l'attuazione di tali misure non ostacoli la libera circolazione delle persone e dei beni in modo non necessario, non giustificato e non proporzionato a tali minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, e che avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in particolare del principio di non discriminazione.
- (15) Lo spazio senza controlli alle frontiere interne si basa anche sull'applicazione efficace ed effettiva, da parte degli Stati membri, delle misure di accompagnamento nel settore della cooperazione transfrontaliera di polizia. Le valutazioni Schengen finora svolte nel campo della cooperazione di polizia hanno evidenziato che, anche se gli Stati membri generalmente rispettano l'acquis di Schengen sotto l'aspetto giuridico, una serie di ostacoli intralcia l'uso pratico di alcuni degli strumenti di cooperazione transfrontaliera di polizia disponibili agli Stati membri. Essi dovrebbero quindi venire incoraggiati a rimediare a questi ostacoli per affrontare meglio le minacce transfrontaliere.
- (16) I pattugliamenti congiunti di polizia e altri strumenti esistenti di cooperazione di polizia contribuiscono alla sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne. I pattugliamenti congiunti a bordo di treni transfrontalieri, ad esempio, rafforzano chiaramente la sicurezza impedendo situazioni in cui la mancanza di simmetria nei controlli mina gli sforzi compiuti da un solo lato della frontiera. Una serie di Stati membri hanno stabilito pratiche che facilitano o consentono la realizzazione di operazioni congiunte di polizia (ad esempio, i posti comuni di polizia istituiti da Germania e Polonia alla loro frontiera e che si concentrano sui pattugliamenti congiunti e su altre operazioni, o le micro-squadre costituite per le indagini comuni alla frontiera fra l'Austria e la Repubblica ceca, le pattuglie ferroviarie congiunte in Austria, Germania, Francia, Italia e Ungheria, o l'impiego, da parte della polizia tedesca, di cittadini di altri Stati membri, in particolare per il pattugliamento delle regioni frontaliere). Gli altri Stati membri dovrebbero venire incoraggiati a seguire tali migliori prassi.
- (17) L'analisi congiunta delle minacce e lo scambio transfrontaliero di informazioni fra Stati membri confinanti possono contribuire all'organizzazione di controlli di polizia efficaci per affrontare le minacce individuate. Una tale cooperazione può riguardare i rischi presenti su specifiche vie di comunicazione transfrontaliere, così come determinati mezzi di trasporto spesso usati in attività criminose, allo scopo di consentire lo svolgimento di controlli di polizia mirati prima delle zone frontaliere. Tali controlli di polizia possono costituire uno strumento comune per contrastare le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che gli Stati membri interessati si trovano a dover affrontare. Per tale motivo è importante incoraggiare gli Stati membri ad ampliare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera.
- (18) Per rafforzare la cooperazione transfrontaliera di polizia, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione sostegno nell'attuazione della presente raccomandazione. Tale sostegno può contribuire ad esempio a facilitare lo scambio di migliori prassi fra gli operatori del settore e i responsabili politici degli Stati membri e a intensificare la cooperazione fra gli Stati membri e le agenzie competenti (Europol e la Guardia di frontiera e costiera europea). Può inoltre contribuire a rafforzare ulteriormente le strutture di cooperazione transfrontaliera come i centri di cooperazione di polizia e doganale. La Commissione sosterrà inoltre, in base a contributi degli Stati membri, l'aggiornamento del «Catalogo Schengen» 2011 ⁽¹⁾, che individua, fra l'altro, le migliori pratiche nel settore della cooperazione operativa transfrontaliera tra le autorità di polizia, e delle schede nazionali del «Manuale delle operazioni transfrontaliere» ⁽²⁾.
- (19) Come dimostrato dalla recente crisi migratoria, i movimenti secondari incontrollati di migranti irregolari possono rappresentare una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. La corretta applicazione degli accordi bilaterali di riammissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ può servire ad affrontare i movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In termini di contrasto delle minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, gli accordi bilaterali possono anche contribuire a conseguire risultati analoghi a quelli ottenuti con controlli

⁽¹⁾ Documento del Consiglio 15785/3/10 Rev 3.

⁽²⁾ Documento del Consiglio 10505/4/09 Rev 4.

⁽³⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GUL 348 del 24.12.2008, pag. 98).



di frontiera mirati alle frontiere interne, limitando al tempo stesso l'impatto sulla circolazione dei viaggiatori in buona fede. È quindi importante che gli Stati membri applichino efficacemente gli accordi bilaterali di riammissione rispettando al tempo stesso la raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione ⁽¹⁾.

- (20) La Commissione ritiene che l'attuazione della presente raccomandazione richieda un ragionevole lasso di tempo. Raccomanda quindi che tale attuazione avvenga al più presto e al massimo entro sei mesi.
- (21) Occorre che la presente raccomandazione sia attuata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
- (22) Occorre che la presente raccomandazione sia indirizzata a tutti gli Stati Schengen vincolati dal Titolo III del regolamento (UE) 2016/399.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Uso più efficace dei controlli di polizia

- (1) Per contrastare adeguatamente le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna nello spazio Schengen gli Stati membri dovrebbero, qualora necessario e giustificato conformemente al diritto nazionale:
 - (a) intensificare i controlli di polizia su tutto il territorio, comprese le zone di frontiera;
 - (b) effettuare controlli di polizia sulle principali vie di trasporto, comprese quelle nelle zone di frontiera;
 - (c) adattare i controlli di polizia nelle zone di frontiera sulla base di una costante valutazione dei rischi, garantendo al tempo stesso che tali controlli di polizia non abbiano come obiettivo il controllo di frontiera;
 - (d) avvalersi delle tecnologie moderne per monitorare i veicoli e i flussi di traffico.

Precedenza ai controlli di polizia in caso di minaccia grave alla sicurezza interna o all'ordine pubblico

- (2) Qualora gli Stati membri, in caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, prendano in considerazione l'eventualità di applicare il Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2016/399, dovrebbero in primo luogo valutare se è possibile affrontare adeguatamente la situazione rafforzando i controlli di polizia nel territorio, comprese le zone di frontiera.

Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia

- (3) Onde rafforzare la cooperazione transfrontaliera di polizia per affrontare le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna gli Stati membri dovrebbero:
 - (a) valutare nuovamente la portata del loro attuale uso di tutti gli strumenti di cooperazione operativa transfrontaliera di polizia, come i pattugliamenti congiunti, le operazioni congiunte, le squadre investigative comuni, gli inseguimenti oltre frontiera, la sorveglianza transfrontaliera o i centri di cooperazione di polizia e doganale;
 - (b) lavorare insieme agli Stati membri vicini per eliminare le barriere giuridiche od operative al pieno uso di tutti gli strumenti di cooperazione operativa transfrontaliera di polizia;
 - (c) elaborare e applicare, se del caso, analisi congiunte delle minacce e scambi transfrontalieri di informazioni con gli Stati membri vicini per sostenere azioni congiunte di contrasto delle minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna nelle zone comuni delle frontiere interne, anche tramite controlli di polizia coordinati nelle zone frontaliere interne;
 - (d) valutare la necessità di investimenti tecnici per rafforzare le operazioni congiunte, in particolare ai fini di sorveglianza e rilevamento.

⁽¹⁾ Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 15).




Uso efficace degli accordi o delle intese bilaterali di riammissione fra Stati membri

- (4) Per garantire che i controlli di polizia e la cooperazione di polizia possano portare a contrastare efficacemente i movimenti secondari non autorizzati, qualora questi rappresentino una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, gli Stati membri dovrebbero:
- (a) conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, riprendere i cittadini di paesi terzi che hanno transitato dal loro territorio prima di essere fermati in un altro Stato membro, in virtù di disposizioni di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore di tale direttiva (13 gennaio 2009), in particolare fra Stati membri vicini;
 - (b) adottare tutte le misure necessarie — fra cui l'introduzione di prassi operative fra le autorità competenti e l'agevolazione dello scambio di informazioni fra di esse — per garantire che le procedure previste da detti accordi o intese bilaterali siano ultimate rapidamente dagli Stati membri interessati onde assicurare che il trasferimento avvenga al più presto;
 - (c) garantire che, qualora uno Stato membro decida di non applicare le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali di riammissione, o qualora i cittadini dei paesi terzi interessati siano ripresi da un altro Stato membro, siano avviate procedure di rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE e in linea con la raccomandazione (UE) 2017/432.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2017

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione

17CE1486



REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 2017****che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,


previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.
- (2) Governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori economici del settore e le organizzazioni della società civile, incluse le organizzazioni delle donne che sono in prima linea nell'attrarre l'attenzione sulle condizioni di sfruttamento imposte da gruppi armati e forze di sicurezza così come sugli stupri e sulle violenze utilizzati per controllare le popolazioni locali, hanno colto la sfida posta dalla volontà di impedire il finanziamento di tali gruppi e forze in aree ricche di risorse.
- (3) Le violazioni dei diritti umani sono comuni nelle aree ricche di risorse colpite da conflitti e nelle aree ad alto rischio e possono comprendere il lavoro minorile, la violenza sessuale, la scomparsa di persone, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale.
- (4) L'Unione è attivamente impegnata nella realizzazione di un'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) volta a promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali originari delle aree di conflitto; tale iniziativa è stata all'origine di un processo multiparti con il sostegno delle autorità pubbliche e ha portato all'adozione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*) («Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») inclusi i relativi allegati e supplementi. Nel maggio 2011 il Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale ha raccomandato di promuovere attivamente il rispetto di tali Linee guida.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 aprile 2017.



- (5) Il concetto di approvvigionamento responsabile, cui è fatto riferimento nella versione aggiornata delle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali ⁽¹⁾, è in linea con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ⁽²⁾. Questi documenti mirano a promuovere l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento laddove le imprese si approvvigionano in aree teatro di conflitti e caratterizzate da situazioni instabili. Al più alto livello internazionale, la risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata specificamente sulla situazione della Repubblica democratica del Congo (RDC) e dei paesi vicini dell'Africa centrale, invita a rispettare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Nel seguito dato a tale risoluzione, anche il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla RDC ha esortato al rispetto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
- (6) In aggiunta a tali iniziative multilaterali, il 15 dicembre 2010, a Lusaka, i capi di Stato e di governo della regione dei Grandi Laghi africani si sono impegnati a livello politico a lottare contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella regione e hanno approvato tra l'altro un meccanismo di certificazione regionale basato sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
- (7) Il presente regolamento, mediante il controllo del commercio di minerali provenienti da aree di conflitto, è uno degli strumenti volti a eliminare il finanziamento dei gruppi armati. L'azione dell'Unione nel settore della politica estera e di sviluppo contribuisce altresì alla lotta contro la corruzione, al rafforzamento delle frontiere nonché all'offerta di formazione alle popolazioni locali e ai loro rappresentanti, al fine di mettere in luce gli abusi.
- (8) Nella sua comunicazione del 4 novembre 2008 intitolata «Iniziativa "materie prime" — rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa», la Commissione ha riconosciuto l'importanza, ai fini della competitività dell'Unione, di garantire alle materie prime un accesso affidabile e senza distorsioni. L'iniziativa «materie prime» contenuta in tale comunicazione della Commissione è una strategia integrata intesa a rispondere alle varie sfide connesse all'accesso alle materie prime non agricole e non energetiche. Con tale iniziativa si riconoscono e si promuovono la trasparenza in materia finanziaria e nella catena di approvvigionamento, nonché l'applicazione delle norme in materia di responsabilità sociale delle imprese.
- (9) Nelle sue risoluzioni del 7 ottobre 2010, dell'8 marzo 2011, del 5 luglio 2011 e del 26 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha invitato l'Unione a legiferare sulla base del modello della legge statunitense sui minerali dei conflitti, articolo 1502 del *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori). Nelle sue comunicazioni del 2 febbraio 2011 intitolata «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e materie prime» e del 27 gennaio 2012 intitolata «Commercio, crescita e sviluppo — Ripensare le politiche commerciali e d'investimento per i paesi più bisognosi», la Commissione ha annunciato la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza. Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate, la Commissione, in linea con l'impegno con essa assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione, anche nei paesi non membri dell'OCSE.
- (10) I cittadini e gli attori della società civile dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo per gli operatori economici dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali originari di aree di conflitto. Tali minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra consumatori e conflitti in territori esterni all'Unione. Pertanto, i consumatori sono indirettamente connessi ai conflitti che hanno gravi ripercussioni sui diritti umani, in particolare i diritti delle donne, giacché i gruppi armati spesso ricorrono allo stupro di massa come strategia deliberata per l'intimidazione e il controllo delle popolazioni locali allo scopo di tutelare i propri interessi. Per questa ragione, i cittadini dell'Unione hanno chiesto, in particolare attraverso petizioni, che la Commissione presenti proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio affinché sia riconosciuta la responsabilità degli operatori economici, conformemente alle pertinenti linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.
- (11) Nel contesto del presente regolamento, e conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo costante, proattivo e reattivo, attraverso il quale gli operatori economici del settore controllano e gestiscono i loro acquisti e le loro vendite, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e la propria estraneità ai conflitti o agli effetti negativi ad essi conseguenti.

⁽¹⁾ OECD *Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD 2011 edition (Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione OCSE2011).

⁽²⁾ *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework* (Principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare», approvato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani con la sua risoluzione 17/4 del 6 luglio 2011 (A/HRC/RES/17/4).



- (12) Gli audit svolti da terzi sulle pratiche degli operatori economici quanto a dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento assicurano la credibilità a beneficio degli operatori economici a valle e contribuiscono a migliorare l'esercizio di tali pratiche a monte della catena.
- (13) Attraverso la diffusione da parte degli operatori economici di informazioni sulle strategie e pratiche da essi adottate per rispettare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento si assicura la trasparenza necessaria per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle misure adottate dagli operatori economici.
- (14) Agli importatori dell'Unione incombe la responsabilità individuale di rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, molti regimi esistenti e futuri per l'esercizio del dovere di diligenza («regimi sul dovere di diligenza») nella catena di approvvigionamento potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Esistono già regimi per l'esercizio del dovere di diligenza volti a spezzare il legame tra conflitti e approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro. Tali regimi si basano su audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti per la certificazione di fonderie e raffinerie che dispongano di sistemi atti a garantire che l'approvvigionamento di minerali avvenga in modo responsabile. Dovrebbe essere possibile riconoscere tali regimi nel sistema dell'Unione per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento («sistema dell'Unione»). La metodologia e i criteri per stabilire l'equivalenza di tali regimi con gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato, onde consentire ai singoli operatori economici che sono membri di tali regimi di conformarsi al presente regolamento nonché al fine di evitare la duplicazione degli audit. Tali regimi dovrebbero integrare i principi generali in materia di dovere di diligenza, garantire che i requisiti siano in linea con le raccomandazioni specifiche delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e rispettare i requisiti procedurali quali l'impegno dei soggetti interessati, il meccanismo di trattamento dei reclami e la reattività.
- (15) Gli operatori economici hanno espresso, attraverso consultazioni pubbliche, il loro interesse per l'approvvigionamento responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi sul dovere di diligenza in atto, volti a perseguire i loro obiettivi nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese, a rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza del loro approvvigionamento. Gli operatori economici dell'Unione hanno tuttavia segnalato le innumerevoli difficoltà e sfide pratiche da essi incontrate nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un elevato numero di operatori economici spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La Commissione dovrebbe rivedere gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile e all'esecuzione di audit da parte di terzi, alle conseguenze amministrative di tali approvvigionamento e audit e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare quella delle piccole e medie imprese (PMI), e dovrebbe comunicare le proprie risultanze al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe assicurarsi che le microimprese e le piccole e medie imprese beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata nonché dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le microimprese e le piccole e medie imprese stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli dovrebbero di conseguenza beneficiare del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (16) Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultima fase in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la comunicazione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione, è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. Lo stesso vale per i metalli riciclati, che hanno attraversato fasi ancora ulteriori del processo di trasformazione. Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie globali responsabili costituirebbe quindi per gli operatori economici a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, gli operatori economici a monte come le fonderie e le raffinerie dovrebbero essere sottoposti a un audit svolto da soggetti terzi indipendenti in relazione alle loro pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, anche ai fini della loro inclusione nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.
- (17) È essenziale che gli importatori dell'Unione di minerali e metalli i quali rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ne rispettino le disposizioni, incluse le fonderie e le raffinerie dell'Unione che importano e trattano minerali e concentrati in esso contemplati.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).



- (18) Al fine di garantire l'adeguato funzionamento del sistema dell'Unione assicurandosi nel contempo che la maggior parte dei minerali e dei metalli che rientrano nell'ambito del presente regolamento e che sono importati nell'Unione siano soggetti agli obblighi da esso previsti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi in situazioni in cui i volumi di importazione annui degli importatori dell'Unione di ciascun minerale o metallo di cui sopra siano inferiori alle relative soglie elencate nell'allegato I del presente regolamento.
- (19) Al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema dell'Unione e facilitare la valutazione dei regimi sul dovere di diligenza che potrebbero essere riconosciuti ai sensi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione alla modifica dell'allegato I al presente regolamento, al fine di stabilire e modificare le soglie relative ai volumi di minerali e metalli ed in relazione alla definizione della metodologia e dei criteri da seguire per tale valutazione tenendo conto, a tale riguardo, dell'attività dell'OCSE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.
- (20) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere tenute a garantire l'applicazione uniforme da parte degli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, svolgendo adeguati controlli *ex post*. La documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. Dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di violazione del presente regolamento.
- (21) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per la corretta attuazione del presente regolamento. È altresì opportuno che le competenze di esecuzione relative al riconoscimento dei regimi sul dovere di diligenza come equivalenti, alla possibilità di revocare l'equivalenza in caso di lacune, nonché l'istituzione dell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. In ragione della natura di tali atti di esecuzione, considerati i limitati poteri discrezionali della Commissione, poiché tali atti dovrebbero essere basati sulla metodologia e sui criteri che saranno adottati dalla Commissione mediante un atto delegato per il riconoscimento di regimi per il dovere di diligenza, per l'adozione di tali atti di esecuzione è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.
- (22) Al fine di garantire un'attuazione efficace del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione onde consentire, tra l'altro, l'istituzione di autorità competenti degli Stati membri e permettere alla Commissione di riconoscere i regimi sul dovere di diligenza e agli operatori economici di acquisire familiarità con gli obblighi loro imposti dal presente regolamento.
- (23) La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero riesaminare periodicamente la loro assistenza finanziaria e gli impegni politici assunti in relazione alle zone di conflitto o ad alto rischio dove sono estratti stagno, tantalio, tungsteno e oro, in particolare la regione dei Grandi Laghi africani, al fine di garantire la coerenza delle politiche e di incentivare e rafforzare il rispetto della buona governance, dello Stato di diritto, e delle attività estrattive etiche.
- (24) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema dell'Unione stabilito dal presente regolamento. Entro il 1° gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del sistema dell'Unione, nonché il suo impatto concreto per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio e sugli operatori economici dell'Unione, incluse le PMI, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni, se necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente ulteriori disposizioni vincolanti.

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (25) Nella loro comunicazione congiunta del 5 marzo 2014 intitolata «L'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio: Verso un approccio integrato dell'UE» (la «comunicazione congiunta del 5 marzo 2014»), la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si sono impegnati ad attuare misure di accompagnamento atte a garantire un approccio integrato dell'Unione in materia di approvvigionamento responsabile, in parallelo al presente regolamento, con l'obiettivo non solo di conseguire un elevato livello di partecipazione degli operatori economici al sistema dell'Unione previsto dal regolamento, ma anche di garantire che sia adottato un approccio globale, coerente e completo per promuovere un approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio.
- (26) Il fatto di impedire che i profitti provenienti dal commercio di minerali e metalli siano utilizzati per finanziare i conflitti, attuando il dovere di diligenza e la trasparenza, contribuisce a promuovere la buona governance e uno sviluppo economico sostenibile. Pertanto, il presente regolamento riguarda anche i settori che rientrano nella politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, oltre al settore predominante contemplato che rientra nella politica commerciale comune dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento («sistema dell'Unione»), al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il presente regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione di minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro.
3. Il presente regolamento non si applica agli importatori dell'Unione di minerali o metalli, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all'allegato I.

Tutte le soglie relative ai volumi sono fissate a un livello tale da garantire che la maggior parte, e comunque non meno del 95 %, dei volumi totali importati nell'Unione di ciascun minerale e metallo per codice della nomenclatura combinata, sia soggetto agli obblighi degli importatori dell'Unione di cui al presente regolamento.

4. La Commissione adotta un atto delegato, ai sensi degli articoli 18 e 19, se fattibile entro il 1° aprile 2020 e non oltre il 1° luglio 2020, per modificare l'allegato I che stabilisce le soglie relative ai volumi di tantalio o minerali di niobio e loro concentrati, minerali di oro e loro concentrati, ossidi e idrossidi di stagno, tantalati e carburi di tantalio.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 18 e 19 per modificare le soglie esistenti elencate nell'allegato I ogni tre anni dopo il 1° gennaio 2021.
6. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, il presente regolamento non si applica ai metalli riciclati.
7. Il presente regolamento non si applica agli stock qualora un importatore dell'Unione dimostri che tali stock nella loro forma attuale sono stati costituiti in una data verificabile precedente al 1° febbraio 2013.
8. Il presente regolamento si applica ai minerali e metalli di cui all'allegato I che sono ottenuti come sottoprodotti quali definiti all'articolo 2, lettera t).



Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «minerali»: i minerali seguenti quali elencati nella parte A dell'allegato I:
- minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e
 - oro;
- b) «metalli»: i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, elencati nella parte B dell'allegato I;
- c) «catena di approvvigionamento minerario»: l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;
- d) «dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento»: obblighi incombenti agli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento;
- e) «catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento»: la documentazione degli operatori economici indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;
- f) «zone di conflitto o ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;
- g) «gruppi armati e forze di sicurezza»: i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- h) «fonderia e raffineria»: ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale;
- i) «fonderie e raffinerie responsabili globali»: le fonderie e raffinerie situate all'interno o all'esterno dell'Unione che si ritiene soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;
- j) «a monte»: la catena di approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia e alla raffineria, incluse entrambe;
- k) «a valle»: la catena di approvvigionamento dei metalli dalla fase successiva alla fonderia o alla raffineria al prodotto finale;
- l) «importatore dell'Unione»: la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 ⁽²⁾;
- m) «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza»: un insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, sviluppato e controllato da governi, associazioni settoriali o gruppi di organizzazioni interessate;
- n) «autorità competenti degli Stati membri»: le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 con competenze per quanto riguarda le materie prime, i processi industriali e gli audit;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).



- o) «Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza»: le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013), compresi tutti gli allegati e i supplementi;
- p) «meccanismo per il trattamento dei reclami»: un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone;
- q) «modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento»: una strategia di catena di approvvigionamento conforme all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al commercio e al trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone;
- r) «piano di gestione del rischio»: la risposta scritta di un importatore dell'Unione ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- s) «metalli riciclati»: prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati;
- t) «sottoprodotto»: un minerale o un metallo che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è stato ottenuto dalla trasformazione di un minerale o un metallo esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
- u) «data verificabile»: una data che possa essere verificata mediante l'ispezione della presenza di timbri datari sui prodotti o di elenchi di inventario.

Articolo 3

Conformità degli importatori dell'Unione con gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1. Gli importatori dell'Unione di minerali o metalli devono rispettare gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti dal presente regolamento e devono conservare documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti.
2. Le autorità competenti dello Stato membro sono incaricate di svolgere appropriati controlli *ex post* ai sensi dell'articolo 11.
3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, i soggetti interessati possono chiedere il riconoscimento di regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da parte della Commissione, al fine di facilitare il rispetto da parte degli importatori dell'Unione dei requisiti pertinenti di cui agli articoli da 4 a 7.

Articolo 4


Obblighi connessi al sistema di gestione

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono:

- a) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;



- b) integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, i principi secondo i quali deve essere esercitato il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente alle norme di cui al modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- c) organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando agli alti dirigenti, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;
- d) rafforzare le proprie relazioni con i fornitori integrando la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori conformemente all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- e) istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore;
- f) per quanto riguarda i minerali, gestire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:
- i) descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;
 - ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;
 - iii) paese d'origine dei minerali;
 - iv) quantità estratte e date dell'estrazione, se disponibili, espresse in volume o in peso;
 - v) qualora i minerali siano originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, quali la miniera di origine dei minerali, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e trasformati, nonché imposte, oneri e diritti versati;
- g) per quanto riguarda i metalli, stabilire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:
- i) descrizione dei metalli, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;
 - ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;
 - iii) nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore dell'Unione;
 - iv) se disponibili, rapporti in merito agli audit effettuati da soggetti terzi nelle fonderie e nelle raffinerie, o una prova della conformità con un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8;
 - v) qualora i rapporti di cui al punto iv) non siano disponibili:
 - i paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,
 - qualora i metalli siano basati su minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi legati alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, altre informazioni in conformità delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a valle indicate in tali Linee guida;
- h) per quanto riguarda i sottoprodotti, fornire informazioni adeguatamente documentate a partire dal punto di origine di tali sottoprodotti, vale a dire il punto in cui il sottoprodotto è separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento.



Articolo 5

Obblighi connessi alla gestione del rischio

1. Gli importatori dell'Unione dei minerali devono:
 - a) individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario, esaminando le informazioni fornite conformemente all'articolo 4 alla luce dei principi della loro strategia in materia di catena di approvvigionamento, definiti conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
 - b) attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:
 - i) comunicando le conclusioni della valutazione del rischio legato alla catena di approvvigionamento ai propri alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica;
 - ii) adottando misure di gestione del rischio conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare e, se necessario, di adottare le misure necessarie per fare pressione sui fornitori, in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, prevedendo la possibilità di:
 - proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione del rischio misurabili,
 - sospendere temporaneamente gli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio misurabili, o
 - risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio;
 - iii) attuando il piano di gestione del rischio; monitorando e verificando i risultati degli sforzi per ridurre il rischio; comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, e prevedendo, se del caso, la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre il rischio;
 - iv) realizzando valutazioni supplementari dei fatti e del rischio per quanto riguarda il rischio che richiedono misure di riduzione o quando mutano le circostanze.
2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'importatore dell'Unione di minerali si consulta con i fornitori e le parti interessate, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i soggetti terzi interessati, e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del suo piano di gestione del rischio.
3. Gli importatori dell'Unione di minerali si basano sulle misure e sugli indicatori che figurano nell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per definire strategie di riduzione del rischio connesso alle zone di conflitto o ad alto rischio nel loro piano di gestione del rischio e misurare i progressi compiuti.
4. Gli importatori dell'Unione di metalli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento identificano e valutano, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di tali Linee guida, i rischi presenti nella propria catena di approvvigionamento sulla base delle relazioni di audit disponibili eseguite da soggetti terzi, concernenti le fonderie e raffinerie nella propria catena di approvvigionamento e valutano, ove opportuno, le prassi relative al dovere di diligenza di tali fonderie e raffinerie. Tali relazioni di audit devono essere conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In mancanza di tali relazioni di audit eseguite da soggetti terzi concernenti le fonderie e raffinerie nella loro catena di approvvigionamento, gli importatori dell'Unione di metalli identificano e valutano i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio. In tali casi, gli importatori dell'Unione di metalli eseguono audit del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento attraverso un soggetto terzo indipendente ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
5. Nei casi in cui non siano persone fisiche, gli importatori dell'Unione di metalli comunicano le risultanze della valutazione del rischio di cui al paragrafo 4 ai propri alti dirigenti designati a tal fine e attuano una strategia di risposta intesa a prevenire o ridurre gli effetti negativi, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di cui alle suddette Linee guida.



Articolo 6

Obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi

1. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli affidano a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit («audit da parte di soggetti terzi»).

Tali audit affidati a soggetti terzi:

- a) riguardano l'insieme delle attività dell'importatore dell'Unione, nonché dei processi e dei sistemi da questo utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali o dei metalli, compresi i sistemi di gestione dell'importatore dell'Unione, di gestione del rischio e di comunicazione delle informazioni in conformità, rispettivamente, degli articoli 4, 5 e 7;
- b) hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore dell'Unione nella catena di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7;
- c) includono raccomandazioni rivolte all'importatore dell'Unione su come migliorare le sue pratiche di diligenza nella catena di approvvigionamento; nonché
- d) rispettano i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

2. Gli importatori di metalli dell'Unione sono esonerati dall'obbligo di affidare audit a soggetti terzi, a norma del paragrafo 1, a condizione che mettano a disposizione prove sostanziali, compresi audit svolti da soggetti terzi, che dimostrino che tutte le fonderie e le raffinerie della loro catena di approvvigionamento rispettano il presente regolamento.

L'obbligo di presentare prove sostanziali si considera soddisfatto laddove gli importatori dell'Unione di metalli dimostrino di rifornirsi esclusivamente da fonderie e raffinerie indicate dalla Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

1. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro le relazioni relative a ogni audit realizzato da soggetti terzi indipendenti a norma dell'articolo 6 o una prova della conformità a un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8.

2. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate all'esito dell'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

3. Gli importatori dell'Unione di minerali o di metalli elaborano ogni anno una relazione sulle proprie strategie e pratiche di diligenza nella propria catena di approvvigionamento applicate per assicurare un approvvigionamento responsabile e ne danno la più ampia diffusione, anche su internet. In tale relazione essi illustrano, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate per conformarsi agli obblighi in materia di sistemi di gestione di cui all'articolo 4 e di gestione del rischio di cui all'articolo 5, nonché una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi, di cui indicano il nome.

4. Qualora un importatore dell'Unione possa ragionevolmente concludere che i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, egli, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza:

- a) rende pubbliche le sue conclusioni; nonché
- b) descrive in modo ragionevolmente esauriente le misure relative al dovere di diligenza adottate nel giungere a tale conclusione.



Articolo 8

Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1. I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da essi elaborati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione. Tali domande sono accompagnate da adeguati elementi di prova e informazioni.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19, a completamento del presente regolamento stabilendo la metodologia e i criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento agevolino il soddisfacimento da parte degli operatori economici dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e di riconoscere i regimi.

3. Qualora la Commissione stabilisca, sulla base delle prove e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 e conformemente alla metodologia e ai criteri per il riconoscimento stabiliti a norma del paragrafo 2, che il regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, se applicato efficacemente da un importatore dell'Unione dei minerali o dei metalli, consente a quest'ultimo di rispettare il presente regolamento, essa adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza ai requisiti del presente regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione, se opportuno, è consultato il segretariato dell'OCSE.

Nell'adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti. Tali risultati sono comunicati dal titolare del regime.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4. Se appropriato, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscere l'equivalenza adottata a norma del paragrafo 3.

5. Il titolare di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento del quale è stata riconosciuta l'equivalenza a norma del paragrafo 3 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime.

6. Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 3 non hanno rispettato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime;

7. Se la Commissione individua il mancato rispetto del presente regolamento o lacune di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto, essa può concedere al titolare del regime un opportuno periodo di tempo per adottare misure correttive.

Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al primo comma del presente paragrafo compromettono la capacità dell'importatore dell'Unione che attua un regime di rispettare il presente regolamento, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per revocare il riconoscimento del regime.

8. La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su internet.



Articolo 9

Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono o modificano l'elenco di nomi e indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.

Tale elenco è redatto tenendo conto delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali interessate dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 8 e delle informazioni presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.

2. La Commissione si adopera al meglio per individuare tali fonderie e raffinerie incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto o ad alto rischio, in particolare basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 8.

3. La Commissione istituisce o modifica l'elenco utilizzando il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il segretariato dell'OCSE è consultato, se opportuno, prima dell'adozione di tale elenco.

4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, rimuove dall'elenco i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 17, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

5. La Commissione aggiorna tempestivamente e pubblica, anche su internet, le informazioni contenute nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.

Articolo 10

Autorità competenti degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro il 9 dicembre 2017. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione rende disponibile al pubblico, anche su internet, un elenco delle autorità competenti stilato utilizzando il modello figurante nell'allegato III. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

3. Le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

Articolo 11

Controlli ex post degli importatori dell'Unione

1. Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7.



2. I controlli *ex post* di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio come pure nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore dell'Unione.

3. I controlli *ex post* di cui al paragrafo 1 comprendono, tra l'altro:

- a) l'esame dell'esercizio da parte dell'importatore dell'Unione del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del presente regolamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di gestione, di gestione del rischio, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni;
- b) l'esame della documentazione e dei dati atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a);
- c) l'esame del rispetto degli obblighi in materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'articolo 6;

I controlli *ex post* di cui al paragrafo 1 dovrebbero includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'importatore dell'Unione.

4. Gli importatori dell'Unione garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione.

5. Al fine di garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale che specifica le fasi che le autorità competenti degli Stati membri devono seguire nello svolgimento dei controlli *ex post* di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti includono, se opportuno, modelli di documenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

Documentazione relativa ai controlli *ex post* degli importatori dell'Unione

Le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli *ex post* di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

La documentazione relativa ai controlli *ex post* di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conservata per almeno cinque anni.

Articolo 13

Cooperazione e scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati.

2. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli *ex post* di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16.

3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sulla protezione dei dati, nonché del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda la diffusione di informazioni riservate.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



*Articolo 14***Orientamenti**

1. Al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, predispone orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio di cui all'articolo 2, lettera f), del presente regolamento e tiene conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.

2. La Commissione ricorre a periti esterni che forniscono un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale elenco si basa sull'analisi del manuale di cui al paragrafo 1 realizzata dai periti esterni e delle informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone non figuranti in tale elenco continuano a essere tenuti a rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.


Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

*Articolo 16***Norme applicabili in caso di infrazione**

1. Gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.
3. In caso di infrazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.

*Articolo 17***Relazioni e riesame**

1. Entro il 30 giugno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.



2. Entro il 1° gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. Tale riesame tiene conto dell'impatto concreto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione e i costi dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo ambito di applicazione e provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, nonché dell'impatto del presente regolamento sugli operatori economici dell'Unione, incluse le PMI, come pure delle misure di accompagnamento delineate nella comunicazione congiunta del 5 marzo 2014. La Commissione discute in merito alla relazione di riesame con il Parlamento europeo e con il Consiglio. Il riesame comprende una valutazione indipendente del numero totale di operatori economici a valle nell'Unione aventi stagno, tantalio, tungsteno od oro nella loro catena di approvvigionamento che hanno adottato regimi sul dovere di diligenza. Il riesame valuta l'adeguatezza e l'attuazione di questi regimi sul dovere di diligenza nonché l'impatto del sistema dell'Unione in loco, come pure la necessità di disposizioni vincolanti supplementari al fine di assicurare un effetto leva sufficiente del mercato complessivo dell'Unione sulla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale.

3. Sulla base delle conclusioni del riesame a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le autorità competenti degli Stati membri debbano avere la competenza per imporre sanzioni agli importatori dell'Unione in caso di reiterata inadempienza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa può, ove opportuno, presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio a tale proposito.

Articolo 18

Metodologia di calcolo delle soglie

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, sulla base delle informazioni doganali fornite su richiesta della Commissione dagli Stati membri in merito ai volumi di importazione annui per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato I nei rispettivi territori, la Commissione seleziona il volume di importazione annuo maggiore per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata corrispondente almeno al 95 % del volume annuo complessivo di importazioni nell'Unione per tale codice della nomenclatura combinata quale nuova soglia da inserire nell'allegato I. La Commissione, in tale contesto, si basa sulle informazioni relative alle importazioni per ciascun importatore dell'Unione fornite dagli Stati membri per quanto riguarda i due anni precedenti.

Articolo 19

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.



6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3, il presente regolamento si applica a decorrere dal 9 luglio 2017.
3. L'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, l'articolo 8, paragrafi 6 e 7, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, e 4, gli articoli 12 e 13, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 17 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA



ALLEGATO I

Elenco dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821 classificati nella Nomenclatura Combinata

Parte A: Minerali


Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Minerali di stagno e loro concentrati	2609 00 00		5 000
Minerali di tungsteno e loro concentrati	2611 00 00		250 000
Minerali di tantalio o niobio e loro concentrati	ex 2615 90 00	10	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Minerali di oro e loro concentrati	ex 2616 90 00	10	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro inferiore al 99,5 % che non ha superato la fase di raffinazione	ex 7108 (*)		100

(*) Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 sono fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.


Parte B: Metalli

Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Ossidi e idrossidi di tungsteno	2825 90 40		100 000
Ossidi e idrossidi di stagno	ex 2825 90 85	10	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Cloruro di stagno	2827 39 10		10 000
Tungstati	2841 80 00		100 000
Tantalati	ex 2841 90 85	30	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Carburi di tungsteno	2849 90 30		10 000
Carburi di tantalio	ex 2849 90 50	10	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro del 99,5 % o superiore che ha superato la fase di raffinazione	ex 7108 (*)		100
Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7202 80 00		25 000

(*) Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 saranno fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.



Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Stagno greggio	8001		100 000
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00		1 400
Stagno; altri articoli	8007 00		2 100
Tungsteno; polveri	8101 10 00		2 500
Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00		500
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00		250
Barre di tungsteno, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli	8101 99		350
Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00		2 500
Barre di tantalio, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli	8103 90		150



ALLEGATO II

Modello di elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali di cui all'articolo 9

Colonna A: Nome delle fonderie e raffinerie in ordine alfabetico
Colonna B: Indirizzo della fonderia o della raffineria
Colonna C: Indicare con un asterisco * se la fonderia o la raffineria si riforniscono di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio

A	B	C
---	---	---

ALLEGATO III

Modello di elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 10

Colonna A: Nome degli Stati membri in ordine alfabetico
Colonna B: Nome dell'autorità competente
Colonna C: Indirizzo dell'autorità competente


A	B	C
---	---	---

17CE1487

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-053) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 7 1 0 *

€ 13,00

